



COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

Cod. Fiscale e Partita IVA 00473750180

*Via Piave, 12 - C.A.P. 27020 - TEL.0382-818105 FAX 0382-818141
e-mail protocollo@comune.alagna.pv.it*

DECRETO n. 1/2017

OGGETTO: Attribuzione funzioni di Responsabile del Servizio Amministrativo - Affari Generali.

IL SINDACO

PRESO ATTO dell'esito delle consultazioni amministrative per l'elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale dei giorni 26 e 27 maggio 2013;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 36 del 23.5.2000, n. 73 del 18.12.2000, n. 81 del 25.9.2006 e n. 104 del 29.12.2012, con le quali si è provveduto a riorganizzazioni generali degli Uffici e dei Servizi del Comune, con tutte le competenze afferenti meglio ivi individuate;

DATO ATTO:

- che il Comune di Alagna, in quanto Ente con popolazione inferiore a 1000 abitanti, è assoggettato all'obbligo di gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali entro il 31.12.2014, ai sensi del D.L. 78/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni, apportate, da ultimo, con la Legge 56/2014) e secondo le tempistiche stabilite dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013) e dal D.L. 90/2014;
- che, in forza di tali precetti normativi, con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54, assunte in data 29.12.2014 e dichiarate immediatamente eseguibili, il Comune di Alagna ha provveduto ad associare tutte le funzioni comunali fondamentali con i Comuni di Garlasco e Borgo San Siro, ad eccezione della funzione di cui alla lettera l) dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni) ad oggetto: *"tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale"*;
- che, in previsione dell'avvio a regime della gestione associata suddetta a decorrere dall'1.1.2015, l'Amministrazione Comunale, con deliberazione del Sindaco n. 116 adottata in data 29.12.2014, ha effettuato una riorganizzazione della struttura dell'Ente, al fine di rendere il più possibile omogeneo l'assetto dei propri uffici e Servizi con quello del Comune Capofila (Garlasco), i cui Capi Area assumeranno il ruolo di Responsabili dei Servizi anche presso il Comune di Alagna, in forza del convenuto disposto di cui agli schemi di Convenzione approvate con le suddette deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54 del 29.12.2014;
- che in data 10.1.2015 sono state formalmente stipulate le Convenzioni per la gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali per il periodo di 3 anni, a decorrere dall'1.1.2015 e fino al 31.12.2017, con eccezione della funzione di cui alla lettera l) del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni), *"tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di"*

servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale";

- che, in pari data, si è svolta presso il Comune di Garlasco la prima riunione della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro e di cui alle ulteriori disposizioni convenzionali previste dalle deliberazioni consiliari suddette per la gestione in forma associata delle funzioni comunali fondamentali (Rep. scritture private del Comune di Garlasco n. 1/2015), nell'ambito della quale sono state stabilite le linee di indirizzo operative generali per l'avvio della gestione dei servizi in forma associata;
- che in data 4.7.2015, 16.1.2016 e 19.11.2016 si sono svolte le successive riunioni della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro, nell'ambito delle quali sono stati stabiliti ulteriori indirizzi ed azioni operative per la gestione associata dei servizi;

RICHIAMATA, pertanto, la propria deliberazione n. 116 in data 29.12.2014 e visto l'attuale assetto organizzativo ivi previsto;

RICHIAMATI i propri precedenti Decreti n. 1 in data 12.1.2015 e n. 1 in data 4.1.2016;

ATTESO che l'individuazione delle figure dei Responsabili dei Servizi rientra nei poteri di nomina del Sindaco e sono strettamente connesse alla durata del relativo mandato, per cui le funzioni di cui detto cessano, automaticamente, con la nomina del Sindaco stesso;

VISTO il Decreto del Sindaco di Garlasco n. 29 del 22.12.2016, con il quale le funzioni di Capo Area Amministrativa – Demografica sono state attribuite al Dott. Fabio Scevola, Funzionario Direttivo, Categ. giuridica D3, fino al 31.12.2017;

CONSIDERATO, quindi, che, fino al giorno 31.12.2017, si prospetta la necessità di attribuire al Capo Area suddetto le funzioni di Responsabile del Servizio Amministrativo - Affari Generali del Comune di Alagna;

VISTO l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTE le vigenti disposizioni di legge in merito;

VISTO il vigente Statuto

DECRETA

- 1) di ATTRIBUIRE, per tutto quanto esposto nella premessa narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto quale parte integrante, a far data dal 1° gennaio 2017 e sino al 31.12.2017 al Dott. Fabio Scevola, Istruttore Direttivo, Categ. Giuridica D3, le funzioni di cui all'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, relativamente al Servizio Amministrativo e Affari Generali, così come ridefinito dalla deliberazione del Sindaco n. 116 del 29.12.2014;
- 2) di DARE ATTO che il presente provvedimento cesserà il 31.12.2017;
- 3) di TRASMETTERE copia del presente decreto ai Comuni di Garlasco e di Borgo San Siro ed al Capo Area interessato.

Alagna, lì 2 gennaio 2017

IL SINDACO
(Dott. Riccardo Ferrari)





COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

Cod. Fiscale e Partita IVA 00473750180

Via Piave, 12 - C.A.P. 27020 – TEL.0382-818105 FAX 0382-818141
e-mail protocollo@comune.alagna.pv.it

DECRETO n. 2/2017

OGGETTO: Attribuzione funzioni di Responsabile dei Servizi Demografici.

IL SINDACO

PRESO ATTO dell'esito delle consultazioni amministrative per l'elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale dei giorni 26 e 27 maggio 2013;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 36 del 23.5.2000, n. 73 del 18.12.2000, n. 81 del 25.9.2006 e n. 104 del 29.12.2012, con le quali si è provveduto a riorganizzazioni generali degli Uffici e dei Servizi del Comune, con tutte le competenze afferenti meglio ivi individuate;

DATO ATTO:

- che il Comune di Alagna, in quanto Ente con popolazione inferiore a 1000 abitanti, è assoggettato all'obbligo di gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali entro il 31.12.2014, ai sensi del D.L. 78/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni, apportate, da ultimo, con la Legge 56/2014) e secondo le tempistiche stabilite dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013) e dal D.L. 90/2014;
- che, in forza di tali precetti normativi, con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54, assunte in data 29.12.2014 e dichiarate immediatamente eseguibili, il Comune di Alagna ha provveduto ad associare tutte le funzioni comunali fondamentali con i Comuni di Garlasco e Borgo San Siro;
- che, in previsione dell'avvio a regime della gestione associata suddetta a decorrere dall'1.1.2015, l'Amministrazione Comunale, con deliberazione del Sindaco n. 116 adottata in data 29.12.2014, ha effettuato una riorganizzazione della struttura dell'Ente, al fine di rendere il più possibile omogeneo l'assetto dei propri uffici e Servizi con quello del Comune Capofila (Garlasco), i cui Capi Area assumeranno il ruolo di Responsabili dei Servizi anche presso il Comune di Alagna, in forza del convenuto disposto di cui agli schemi di Convenzione approvate con le suddette deliberazioni consiliari in data 29.12.2014;
- che in data 10.1.2015 sono state formalmente stipulate le Convenzioni per la gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali per il periodo di 3 anni, a decorrere dall'1.1.2015 e fino al 31.12.2017, con eccezione della funzione di cui alla lettera l) del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni), *"tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale"*;
- che, in pari data, si è svolta presso il Comune di Garlasco la prima riunione della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro e di cui alle ulteriori disposizioni convenzionali previste dalle deliberazioni consiliari suddette per la gestione in forma associata delle funzioni comunali fondamentali (Rep. scritture private del Comune di Garlasco n. 1/2015), nell'ambito della quale sono state stabilite le linee di indirizzo operative generali per l'avvio della gestione dei servizi in forma associata;

- che in data 4.7.2015, 16.1.2016 e 19.11.2016 si sono svolte le successive riunioni della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro, nell'ambito delle quali sono stati stabiliti ulteriori indirizzi ed azioni operative per la gestione associata dei servizi;

RICHIAMATA, pertanto, la propria deliberazione n. 116 in data 29.12.2014 e visto l'attuale assetto organizzativo ivi previsto;

RICHIAMATI i propri precedenti Decreti n. 2 in data 12.1.2015 e n. 2 in data 4.1.2016;

DATO ATTO che, giunta a naturale scadenza la Convenzione con il Comune di Garlasco per la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale, si è provveduto alla proroga della medesima fino al 31.12.2017, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29.12.2014 (preceduta da analoga deliberazione consiliare n. 47 in data 22.12.2014 del Comune di Garlasco);

VISTO il rinnovato testo convenzionale, formalmente sottoscritto in data 10.1.2015;

RICHIAMATI tutti i propri precedenti provvedimenti, con i quali il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Lucia Porta, è stato individuato Responsabile di funzioni e servizi, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera d), del T.U.E.L., D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in assenza di altre figure idonee, titolari di specifiche responsabilità;

VERIFICATO che la Dott.ssa Maria Lucia Porta, come previsto dalla vigente dotazione organica e dal Regolamento di Organizzazione, possiede le capacità gestionali necessarie a specifiche responsabilità riguardo i Servizi Demografici, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo, essendo dotata di adeguata competenza professionale, come accertato nel fascicolo personale e del curriculum vitae dell'interessata ed essendo inquadrata in idoneo profilo professionale;

CONSIDERATO, quindi, che, fino al giorno 31.12.2017, si prospetta l'opportunità di attribuire in capo al Segretario Comunale le funzioni di Responsabile dei Servizi Demografici;

ATTESO che l'individuazione delle figure dei Responsabili dei Servizi rientra nei poteri di nomina del Sindaco e sono strettamente connesse alla durata del relativo mandato, per cui le funzioni di cui detto cessano, automaticamente, con la nomina del Sindaco stesso;

VISTO l'art. 97, comma 4, lettera d), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTE le vigenti disposizioni di legge in merito;

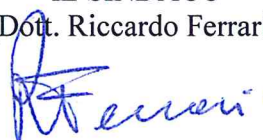
VISTO il vigente Statuto

DECRETA

- 1) di ATTRIBUIRE, per tutto quanto esposto nella premessa narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto quale parte integrante, al Segretario Comunale, Dott. Maria Lucia Porta, le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lettera d), del D. Lgs. 267/2000, relativamente ai Servizi Demografici, così come ridefiniti dalla deliberazione del Sindaco n. 116 del 29.12.2014;
- 2) di INDIVIDUARE il periodo di decorrenza delle funzioni dell'incarico dall'1.1.2017 fino al 31.12.2017 compreso;
- 3) di COMUNICARE, al Segretario Comunale, interessato, il presente atto.

Alagna, lì 2 gennaio 2017

IL SINDACO
(Dott. Riccardo Ferrari)





COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

Cod. Fiscale e Partita IVA 00473750180

*Via Piave, 12 - C.A.P. 27020 – TEL.0382-818105 FAX 0382-818141
e-mail protocollo@comune.alagna.pv.it*

DECRETO n. 3/2017

OGGETTO: Attribuzione funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario – Entrate Tributarie.

IL SINDACO

PRESO ATTO dell'esito delle consultazioni amministrative per l'elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale dei giorni 26 e 27 maggio 2013;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 36 del 23.5.2000, n. 73 del 18.12.2000, n. 81 del 25.9.2006 e n. 104 del 29.12.2012, con le quali si è provveduto a riorganizzazioni generali degli Uffici e dei Servizi del Comune, con tutte le competenze afferenti meglio ivi individuate;

DATO ATTO:

- che il Comune di Alagna, in quanto Ente con popolazione inferiore a 1000 abitanti, è assoggettato all'obbligo di gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali entro il 31.12.2014, ai sensi del D.L. 78/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni, apportate, da ultimo, con la Legge 56/2014) e secondo le tempistiche stabilite dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013) e dal D.L. 90/2014;
- che, in forza di tali precetti normativi, con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54, assunte in data 29.12.2014 e dichiarate immediatamente eseguibili, il Comune di Alagna ha provveduto ad associare tutte le funzioni comunali fondamentali con i Comuni di Garlasco e Borgo San Siro;
- che, in previsione dell'avvio a regime della gestione associata suddetta a decorrere dall'1.1.2015, l'Amministrazione Comunale, con deliberazione del Sindaco n. 116 adottata in data 29.12.2014, ha effettuato una riorganizzazione della struttura dell'Ente, al fine di rendere il più possibile omogeneo l'assetto dei propri uffici e Servizi con quello del Comune Capofila (Garlasco), i cui Capi Area assumeranno il ruolo di Responsabili dei Servizi anche presso il Comune di Alagna, in forza del convenuto disposto di cui agli schemi di Convenzione approvate con le suddette deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54 del 29.12.2014;
- che in data 10.1.2015 sono state formalmente stipulate le Convenzioni per la gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali per il periodo di 3 anni, a decorrere dall'1.1.2015 e fino al 31.12.2017, con eccezione della funzione di cui alla lettera l) del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni), *"tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale"*;
- che, in pari data, si è svolta presso il Comune di Garlasco, la prima riunione della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro e di cui alle ulteriori

disposizioni convenzionali previste dalle deliberazioni consiliari suddette per la gestione in forma associata delle funzioni comunali fondamentali (Rep. scritture private del Comune di Garlasco n. 1/2015), nell'ambito della quale sono state stabilite le linee di indirizzo operative generali per l'avvio della gestione dei servizi in forma associata;

- che in data 4.7.2015, 16.1.2016 e 19.11.2016 si sono svolte le successive riunioni della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro, nell'ambito delle quali sono stati stabiliti ulteriori indirizzi ed azioni operative per la gestione associata dei servizi;

RICHIAMATA, pertanto, la propria deliberazione n. 116 in data 29.12.2014 e visto l'attuale assetto organizzativo ivi previsto;

RICHIAMATI i propri precedenti Decreti n. 3 in data 12.1.2015 e n. 3 in data 4.1.2016;

ATTESO che l'individuazione delle figure dei Responsabili dei Servizi rientra nei poteri di nomina del Sindaco e sono strettamente connesse alla durata del relativo mandato, per cui le funzioni di cui detto cessano, automaticamente, con la nomina del Sindaco stesso;

VISTO il Decreto del Sindaco di Garlasco n. 31 del 22.12.2016, con il quale le funzioni di Capo Area Finanziaria sono state attribuite alla Rag. Stefania Noè, Istruttore Direttivo, Categ. Giuridica D1, fino al 31.12.2017;

CONSIDERATO, quindi, che, fino al giorno 31.12.2017, si prospetta la necessità di attribuire al Capo Area suddetto le funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario – Entrate Tributarie del Comune di Alagna;

VISTO l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTE le vigenti disposizioni di legge in merito;

VISTO il vigente Statuto

DECRETA

- 1) di ATTRIBUIRE, per tutto quanto esposto nella premessa narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto quale parte integrante, a far data dal 1° gennaio 2017 e sino al 31.12.2017 alla Rag. Stefania Noè, Istruttore Direttivo, Categ. Giuridica D1, le funzioni di cui all'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, relativamente al Servizio Finanziario – Entrate Tributarie, così come ridefinito dalla deliberazione del Sindaco n. 116 del 29.12.2014;
- 2) di DARE ATTO che il presente provvedimento cesserà il 31.12.2017;
- 3) di TRASMETTERE copia del presente decreto ai Comuni di Garlasco e di Borgo San Siro ed al Capo Area interessato.

Alagna, lì 2 gennaio 2017

IL SINDACO
(Dott. Riccardo Ferrari)





COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

Cod. Fiscale e Partita IVA 00473750180

*Via Piave, 12 - C.A.P. 27020 – TEL.0382-818105 FAX 0382-818141
e-mail protocollo@comune.alagna.pv.it*

DECRETO n. 4/2017

OGGETTO: Attribuzione funzioni di Responsabile del Servizio Territorio.

IL SINDACO

PRESO ATTO dell'esito delle consultazioni amministrative per l'elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale dei giorni 26 e 27 maggio 2013;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 36 del 23.5.2000, n. 73 del 18.12.2000, n. 81 del 25.9.2006 e n. 104 del 29.12.2012, con le quali si è provveduto a riorganizzazioni generali degli Uffici e dei Servizi del Comune, con tutte le competenze afferenti meglio ivi individuate;

DATO ATTO:

- che il Comune di Alagna, in quanto Ente con popolazione inferiore a 1000 abitanti, è assoggettato all'obbligo di gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali entro il 31.12.2014, ai sensi del D.L. 78/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni, apportate, da ultimo, con la Legge 56/2014) e secondo le tempistiche stabilite dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013) e dal D.L. 90/2014;
- che, in forza di tali precetti normativi, con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54, assunte in data 29.12.2014 e dichiarate immediatamente eseguibili, il Comune di Alagna ha provveduto ad associare tutte le funzioni comunali fondamentali con i Comuni di Garlasco e Borgo San Siro;
- che, in previsione dell'avvio a regime della gestione associata suddetta a decorrere dall'1.1.2015, l'Amministrazione Comunale, con deliberazione del Sindaco n. 116 adottata in data 29.12.2014, ha effettuato una riorganizzazione della struttura dell'Ente, al fine di rendere il più possibile omogeneo l'assetto dei propri uffici e Servizi con quello del Comune Capofila (Garlasco), i cui Capi Area assumeranno il ruolo di Responsabili dei Servizi anche presso il Comune di Alagna, in forza del convenuto disposto di cui agli schemi di Convenzione approvate con le suddette deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54 del 29.12.2014;
- che in data 10.1.2015 sono state formalmente stipulate le Convenzioni per la gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali per il periodo di 3 anni, a decorrere dall'1.1.2015 e fino al 31.12.2017, con eccezione della funzione di cui alla lettera l) del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni), *"tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale"*;

- che, in pari data, si è svolta presso il Comune di Garlasco la prima riunione della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro e di cui alle ulteriori disposizioni convenzionali previste dalle deliberazioni consiliari suddette per la gestione in forma associata delle funzioni comunali fondamentali (Rep. scritture private del Comune di Garlasco n. 1/2015), nell'ambito della quale sono state stabilite le linee di indirizzo operative generali per l'avvio della gestione dei servizi in forma associata;
- che in data 4.7.2015, 16.1.2016 e 19.11.2016 si sono svolte le successive riunioni della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro, nell'ambito delle quali sono stati stabiliti ulteriori indirizzi ed azioni operative per la gestione associata dei servizi;

RICHIAMATA, pertanto, la propria deliberazione n. 116 in data 29.12.2014 e visto l'attuale assetto organizzativo ivi previsto;

RICHIAMATI i propri precedenti Decreti n. 4 in data 12.1.2015 e n. 4 in data 4.1.2016;

ATTESO che l'individuazione delle figure dei Responsabili dei Servizi rientra nei poteri di nomina del Sindaco e sono strettamente connesse alla durata del relativo mandato, per cui le funzioni di cui detto cessano, automaticamente, con la nomina del Sindaco stesso;

VISTO il Decreto del Sindaco di Garlasco n. 32 del 22.12.2016, con il quale le funzioni di Capo Area Territorio sono state attribuite all'Arch. Antonio Petullo, Istruttore Direttivo, Categ. Giuridica D1, fino al 31.12.2017;

CONSIDERATO, quindi, che, fino al giorno 31.12.2017, si prospetta la necessità di attribuire al Capo Area suddetto le funzioni di Responsabile del Servizio Territorio del Comune di Alagna;

VISTO l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTE le vigenti disposizioni di legge in merito;

VISTO il vigente Statuto

DECRETA

- 1) di ATTRIBUIRE, per tutto quanto esposto nella premessa narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto quale parte integrante, a far data dal 1° gennaio 2017 e sino al 31.12.2017 all'Arch. Antonio Petullo, Istruttore Direttivo, Categ. giuridica D1, le funzioni di cui all'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, relativamente al Servizio Territorio, così come ridefinito dalla deliberazione del Sindaco n. 116 del 29.12.2014;
- 2) di DARE ATTO che il presente provvedimento cesserà il 31.12.2017;
- 3) di TRASMETTERE copia del presente decreto ai Comuni di Garlasco e di Borgo San Siro ed al Capo Area interessato.

Alagna, lì 2 gennaio 2017

IL SINDACO
(Dott. Riccardo Ferrari)





COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

Cod. Fiscale e Partita IVA 00473750180

*Via Piave, 12 - C.A.P. 27020 – TEL.0382-818105 FAX 0382-818141
e-mail protocollo@comune.alagna.pv.it*

DECRETO n. 5/2017

OGGETTO: Attribuzione funzioni di Responsabile del Servizio Sociale.

IL SINDACO

PRESO ATTO dell'esito delle consultazioni amministrative per l'elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale dei giorni 26 e 27 maggio 2013;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 36 del 23.5.2000, n. 73 del 18.12.2000, n. 81 del 25.9.2006 e n. 104 del 29.12.2012, con le quali si è provveduto a riorganizzazioni generali degli Uffici e dei Servizi del Comune, con tutte le competenze afferenti meglio ivi individuate;

DATO ATTO:

- che il Comune di Alagna, in quanto Ente con popolazione inferiore a 1000 abitanti, è assoggettato all'obbligo di gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali entro il 31.12.2014, ai sensi del D.L. 78/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni, apportate, da ultimo, con la Legge 56/2014) e secondo le tempistiche stabilite dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013) e dal D.L. 90/2014;
- che, in forza di tali precetti normativi, con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54, assunte in data 29.12.2014 e dichiarate immediatamente eseguibili, il Comune di Alagna ha provveduto ad associare tutte le funzioni comunali fondamentali con i Comuni di Garlasco e Borgo San Siro;
- che, in previsione dell'avvio a regime della gestione associata suddetta a decorrere dall'1.1.2015, l'Amministrazione Comunale, con deliberazione del Sindaco n. 116 adottata in data 29.12.2014, ha effettuato una riorganizzazione della struttura dell'Ente, al fine di rendere il più possibile omogeneo l'assetto dei propri uffici e Servizi con quello del Comune Capofila (Garlasco), i cui Capi Area assumeranno il ruolo di Responsabili dei Servizi anche presso il Comune di Alagna, in forza del convenuto disposto di cui agli schemi di Convenzione approvate con le suddette deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54 del 29.12.2014;
- che in data 10.1.2015 sono state formalmente stipulate le Convenzioni per la gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali per il periodo di 3 anni, a decorrere dall'1.1.2015 e fino al 31.12.2017, con eccezione della funzione di cui alla lettera l) del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni), *"tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale"*;

- che, in pari data, si è svolta presso il Comune di Garlasco la prima riunione della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro e di cui alle ulteriori disposizioni convenzionali previste dalle deliberazioni consiliari suddette per la gestione in forma associata delle funzioni comunali fondamentali (Rep. scritture private del Comune di Garlasco n. 1/2015), nell'ambito della quale sono state stabilite le linee di indirizzo operative generali per l'avvio della gestione dei servizi in forma associata;
- che in data 4.7.2015, 16.1.2016 e 19.11.2016 si sono svolte le successive riunioni della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro, nell'ambito delle quali sono stati stabiliti ulteriori indirizzi ed azioni operative per la gestione associata dei servizi;

RICHIAMATA, pertanto, la propria deliberazione n. 116 in data 29.12.2014 e visto l'attuale assetto organizzativo ivi previsto;

RICHIAMATI i propri precedenti Decreti n. 5 in data 12.1.2015 e n. 5 in data 4.1.2016;

DATO ATTO che, giunta a naturale scadenza la Convenzione con il Comune di Garlasco per la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale, si è provveduto alla proroga della medesima fino al 31.12.2017, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29.12.2014 (preceduta da analogo deliberazione consiliare n. 47 in data 22.12.2014 del Comune di Garlasco);

VISTO il rinnovato testo convenzionale, formalmente sottoscritto in data 10.1.2015;

RICHIAMATI tutti i propri precedenti provvedimenti, con i quali il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Lucia Porta, è stato individuato Responsabile di funzioni e servizi, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera d), del T.U.E.L., D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in assenza di altre figure idonee, titolari di specifiche responsabilità;

VERIFICATO che la Dott.ssa Maria Lucia Porta, come previsto dalla vigente dotazione organica e dal Regolamento di Organizzazione, possiede le capacità gestionali necessarie a specifiche responsabilità riguardo i Servizi Sociali, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo, essendo dotata di adeguata competenza professionale ed esperienza, come accertato nel fascicolo personale e del curriculum vitae dell'interessata ed essendo inquadrata in idoneo profilo professionale;

ATTESO che l'individuazione delle figure dei Responsabili dei Servizi rientra nei poteri di nomina del Sindaco e sono strettamente connesse alla durata del relativo mandato, per cui le funzioni di cui detto cessano, automaticamente, con la nomina del Sindaco stesso;

VISTO il Decreto del Sindaco di Garlasco n. 33 del 22.12.2016, con il quale le funzioni di Capo Area Sociale sono state attribuite alla Dott.ssa Maria Lucia Porta, Segretario Capo, fino al 30.6.2017;

CONSIDERATO, quindi, che, fino al giorno 30.6.2017, si prospetta la necessità di attribuire al Funzionario suddetto le funzioni di Responsabile del Servizio Sociale del Comune di Alagna;

VISTO l'art. 97, comma 4, lettera d), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTE le vigenti disposizioni di legge in merito;

VISTO il vigente Statuto

DECRETA

- 1) di ATTRIBUIRE, per tutto quanto esposto nella premessa narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto quale parte integrante, a far data dal 1° gennaio 2017 e sino al 30.6.2017, le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lettera d), del D. Lgs. 267/2000, relativamente al Servizio Sociale, così come ridefinito dalla deliberazione del Sindaco n. 116 del 29.12.2014;
- 2) di DARE ATTO che il presente provvedimento cesserà il 30.6.2017;
- 3) di TRASMETTERE copia del presente decreto ai Comuni di Garlasco e di Borgo San Siro ed al Capo Area interessato.

Alagna, lì 2 gennaio 2017

IL SINDACO
(Dott. Riccardo Ferrari)





COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

Cod. Fiscale e Partita IVA 00473750180

*Via Piave, 12 - C.A.P. 27020 – TEL.0382-818105 FAX 0382-818141
e-mail protocollo@comune.alagna.pv.it*

DECRETO n. 6/2017

OGGETTO: Attribuzione funzioni di Responsabile del Servizio Polizia Locale.

IL SINDACO

PRESO ATTO dell'esito delle consultazioni amministrative per l'elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale dei giorni 26 e 27 maggio 2013;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 36 del 23.5.2000, n. 73 del 18.12.2000, n. 81 del 25.9.2006 e n. 104 del 29.12.2012, con le quali si è provveduto a riorganizzazioni generali degli Uffici e dei Servizi del Comune, con tutte le competenze afferenti meglio ivi individuate;

DATO ATTO:

- che il Comune di Alagna, in quanto Ente con popolazione inferiore a 1000 abitanti, è assoggettato all'obbligo di gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali entro il 31.12.2014, ai sensi del D.L. 78/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni, apportate, da ultimo, con la Legge 56/2014) e secondo le tempistiche stabilite dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013) e dal D.L. 90/2014;
- che, in forza di tali precetti normativi, con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54, assunte in data 29.12.2014 e dichiarate immediatamente eseguibili, il Comune di Alagna ha provveduto ad associare tutte le funzioni comunali fondamentali con i Comuni di Garlasco e Borgo San Siro;
- che, in previsione dell'avvio a regime della gestione associata suddetta a decorrere dall'1.1.2015, l'Amministrazione Comunale, con deliberazione del Sindaco n. 116 adottata in data 29.12.2014, ha effettuato una riorganizzazione della struttura dell'Ente, al fine di rendere il più possibile omogeneo l'assetto dei propri uffici e Servizi con quello del Comune Capofila (Garlasco), i cui Capi Area assumeranno il ruolo di Responsabili dei Servizi anche presso il Comune di Alagna, in forza del convenuto disposto di cui agli schemi di Convenzione approvate con le suddette deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54 del 29.12.2014;
- che in data 10.1.2015 sono state formalmente stipulate le Convenzioni per la gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali per il periodo di 3 anni, a decorrere dall'1.1.2015 e fino al 31.12.2017, con eccezione della funzione di cui alla lettera l) del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni), *“tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale”*;
- che, in pari data, si è svolta presso il Comune di Garlasco la prima riunione della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro e di cui alle ulteriori disposizioni convenzionali previste dalle deliberazioni consiliari suddette per la gestione in forma associata delle funzioni comunali fondamentali (Rep. scritture private del Comune di Garlasco n. 1/2015),

nell'ambito della quale sono state stabilite le linee di indirizzo operative generali per l'avvio della gestione dei servizi in forma associata;

- che in data 4.7.2015, 16.1.2016 e 19.11.2016 si sono svolte le successive riunioni della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro, nell'ambito delle quali sono stati stabiliti ulteriori indirizzi ed azioni operative per la gestione associata dei servizi;
- che, con apposite deliberazioni assunte dai Consigli Comunali dei tre Comuni interessati nel mese di novembre 2016, la Convenzione per la gestione in forma associata del Comando Unico di Polizia Locale è stata prorogata al 31.12.2027;

RICHIAMATA, pertanto, la propria deliberazione n. 116 in data 29.12.2014 e visto l'attuale assetto organizzativo ivi previsto;

RICHIAMATI i propri precedenti Decreti n. 6 in data 12.1.2015 e n. 6 in data 4.1.2016;

ATTESO che l'individuazione delle figure dei Responsabili dei Servizi rientra nei poteri di nomina del Sindaco e sono strettamente connesse alla durata del relativo mandato, per cui le funzioni di cui detto cessano, automaticamente, con la nomina del Sindaco stesso;

VISTO il Decreto del Sindaco di Garlasco n. 34 del 22.12.2016, con il quale le funzioni di Capo Area Polizia Locale sono state attribuite al Comandante Dott. Carlo Andrea Viola, Istruttore Direttivo, Categ. Giuridica D1, fino al 31.12.2017;

CONSIDERATO, quindi, che, fino al giorno 31.12.2017, si prospetta la necessità di attribuire al Capo Area suddetto le funzioni di Responsabile del Servizio Polizia Locale del Comune di Alagna;

VISTO l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTE le vigenti disposizioni di legge in merito;

VISTO il vigente Statuto

DECRETA

- 1) di ATTRIBUIRE, per tutto quanto esposto nella premessa narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto quale parte integrante, a far data dal 1° gennaio 2017 e sino al 31.12.2017 al Comandante Dott. Carlo Andrea Viola, Istruttore Direttivo, Categ. Giuridica D1, le funzioni di cui all'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, relativamente al Servizio Polizia Locale, così come ridefinito dalla deliberazione del Sindaco n. 116 del 29.12.2014;
- 2) di DARE ATTO che il presente provvedimento cesserà il 31.12.2017;
- 3) di TRASMETTERE copia del presente decreto ai Comuni di Garlasco e di Borgo San Siro ed al Capo Area interessato.

Alagna, lì 2 gennaio 2017

IL SINDACO
(Dott. Riccardo Ferrari)





COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

Cod. Fiscale e Partita IVA 00473750180

*Via Piave, 12 - C.A.P. 27020 – TEL.0382-818105 FAX 0382-818141
e-mail protocollo@comune.alagna.pv.it*

DECRETO n. 7/2017

OGGETTO: Attribuzione funzioni di Ufficiale elettorale, ai sensi dell'art. 2, comma 30, della Legge 24.12.2007, n. 244.

IL SINDACO

PRESO ATTO dell'esito delle consultazioni amministrative per l'elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale dei giorni 26 e 27 maggio 2013;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 36 del 23.5.2000, n. 73 del 18.12.2000, n. 81 del 25.9.2006 e n. 104 del 29.12.2012, con le quali si è provveduto a riorganizzazioni generali degli Uffici e dei Servizi del Comune, con tutte le competenze afferenti meglio ivi individuate;

DATO ATTO:

- che il Comune di Alagna, in quanto Ente con popolazione inferiore a 1000 abitanti, è assoggettato all'obbligo di gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali entro il 31.12.2014, ai sensi del D.L. 78/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni, apportate, da ultimo, con la Legge 56/2014) e secondo le tempistiche stabilite dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013) e dal D.L. 90/2014;
- che, in forza di tali precetti normativi, con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54, assunte in data 29.12.2014 e dichiarate immediatamente eseguibili, il Comune di Alagna ha provveduto ad associare tutte le funzioni comunali fondamentali con i Comuni di Garlasco e Borgo San Siro;
- che, in previsione dell'avvio a regime della gestione associata suddetta a decorrere dall'1.1.2015, l'Amministrazione Comunale, con deliberazione del Sindaco n. 116 adottata in data 29.12.2014, ha effettuato una riorganizzazione della struttura dell'Ente, al fine di rendere il più possibile omogeneo l'assetto dei propri uffici e Servizi con quello del Comune Capofila (Garlasco), i cui Capi Area assumeranno il ruolo di Responsabili dei Servizi anche presso il Comune di Alagna, in forza del convenuto disposto di cui agli schemi di Convenzione approvate con le suddette deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54 del 29.12.2014;
- che in data 10.1.2015 sono state formalmente stipulate le Convenzioni per la gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali per il periodo di 3 anni, a decorrere dall'1.1.2015 e fino al 31.12.2017, con eccezione della funzione di cui alla lettera l) del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni), *“tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale”*;

- che, in pari data, si è svolta presso il Comune di Garlasco la prima riunione della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro e di cui alle ulteriori disposizioni convenzionali previste dalle deliberazioni consiliari suddette per la gestione in forma associata delle funzioni comunali fondamentali (Rep. scritture private del Comune di Garlasco n. 1/2015), nell'ambito della quale sono state stabilite le linee di indirizzo operative generali per l'avvio della gestione dei servizi in forma associata;
- che in data 4.7.2015, 16.1.2016 e 19.11.2016 si sono svolte le successive riunioni della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro, nell'ambito delle quali sono stati stabiliti ulteriori indirizzi ed azioni operative per la gestione associata dei servizi;

RICHIAMATA, pertanto, la propria deliberazione n. 116 in data 29.12.2014 e visto l'attuale assetto organizzativo ivi previsto;

RICHIAMATI i propri precedenti Decreti n. 7 in data 12.1.2015 e n. 7 in data 4.1.2016;

RICHIAMATI i propri precedenti Decreti n. 2 del 12.1.2015, n. 2 del 4.1.2016, e n. 2, assunto in data odierna;

DATO ATTO che, giunta a naturale scadenza la Convenzione con il Comune di Garlasco per la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale, si è provveduto alla proroga della medesima fino al 31.12.2017, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29.12.2014 (preceduta da analoga deliberazione consiliare n. 47 in data 22.12.2014 del Comune di Garlasco);

VISTO il rinnovato testo convenzionale, formalmente sottoscritto in data 10.1.2015;

RICHIAMATI tutti i propri precedenti provvedimenti, con i quali il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Lucia Porta, è stato individuato Responsabile di funzioni e servizi, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera d), del T.U.E.L., D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in assenza di altre figure idonee, titolari di specifiche responsabilità;

CONSIDERATA la necessità di procedere ad attribuire al Segretario Comunale, con apposito incarico ex art. 97, comma 4, lettera d) del D. Lgs. 267/2000, le funzioni di Ufficiale Elettorale, ai sensi dell'art. 2, comma 30, della Legge 24.12.2007, n. 244;

CONSIDERATO che, nell'ambito delle funzioni assegnate, il Segretario Comunale riveste sia la qualificazione che la specifica capacità, in relazione alle competenze acquisite ed attribuite, di ricoprire anche l'incarico di Ufficiale Elettorale e di svolgere le funzioni relative, assumendone la relativa responsabilità;

RITENUTO, pertanto, di nominare la dott.ssa Maria Lucia Porta, Segretario Comunale, Ufficiale Elettorale del Comune, per il periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre 2017 compreso;

VISTO l'art. 97, comma 4, lettera d), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTE le vigenti disposizioni di legge in merito;

VISTO il vigente Statuto

SENTITA la Commissione Elettorale Comunale;

VISTO l'art. 4-bis del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223;

VISTO l'art. 97, comma 4, lettera d) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

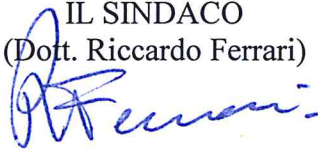
VISTI gli atti d'ufficio;

DECRETA

1. di ATTRIBUIRE al Segretario Comunale, Dott. Maria Lucia Porta, le funzioni di Ufficiale Elettorale, quale ulteriore espressione delle funzioni di Responsabile dei Servizi Demografici;
2. di INDIVIDUARE il periodo di decorrenza delle funzioni dell'incarico dall'1.1.2017 fino al 31.12.2017 compreso;
3. di COMUNICARE alla Prefettura di Pavia ed alla Commissione Elettorale Circondariale di Vigevano il presente atto;
4. di COMUNICARE, al Segretario Comunale, interessato, il presente atto.

Alagna, lì 2 gennaio 2017

IL SINDACO
(Dott. Riccardo Ferrari)





COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

Cod. Fiscale e Partita IVA 00473750180

Via Piave, 12 - C.A.P. 27020 – TEL. 0382-818105 FAX 0382-818141

e-mail protocollo@comune.alagna.pv.it

DECRETO n. 8/2017

OGGETTO: Attribuzione funzione di Vice Segretario Comunale - anno 2017.

IL SINDACO

PRESO ATTO dell'esito delle consultazioni amministrative per l'elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale dei giorni 26 e 27 maggio 2013;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 36 del 23.5.2000, n. 73 del 18.12.2000, n. 81 del 25.9.2006 e n. 104 del 29.12.2012, con le quali si è provveduto a riorganizzazioni generali degli Uffici e dei Servizi del Comune, con tutte le competenze afferenti meglio ivi individuate;

DATO ATTO:

- che il Comune di Alagna, in quanto Ente con popolazione inferiore a 1000 abitanti, è assoggettato all'obbligo di gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali entro il 31.12.2014, ai sensi del D.L. 78/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni, apportate, da ultimo, con la Legge 56/2014) e secondo le tempistiche stabilite dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013) e dal D.L. 90/2014;
- che, in forza di tali precetti normativi, con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54, assunte in data 29.12.2014 e dichiarate immediatamente eseguibili, il Comune di Alagna ha provveduto ad associare tutte le funzioni comunali fondamentali con i Comuni di Garlasco e Borgo San Siro;
- che, in previsione dell'avvio a regime della gestione associata suddetta a decorrere dall'1.1.2015, l'Amministrazione Comunale, con deliberazione del Sindaco n. 116 adottata in data 29.12.2014, ha effettuato una riorganizzazione della struttura dell'Ente, al fine di rendere il più possibile omogeneo l'assetto dei propri uffici e Servizi con quello del Comune Capofila (Garlasco), i cui Capi Area assumeranno il ruolo di Responsabili dei Servizi anche presso il Comune di Alagna, in forza del convenuto disposto di cui agli schemi di Convenzione approvate con le suddette deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54 del 29.12.2014;
- che in data 10.1.2015 sono state formalmente stipulate le Convenzioni per la gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali per il periodo di 3 anni, a decorrere dall'1.1.2015 e fino al 31.12.2017, con eccezione della funzione di cui alla lettera l) del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni), "tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di

servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale";

- che, in pari data, si è svolta presso il Comune di Garlasco la prima riunione della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro e di cui alle ulteriori disposizioni convenzionali previste dalle deliberazioni consiliari suddette per la gestione in forma associata delle funzioni comunali fondamentali (Rep. scritture private del Comune di Garlasco n. 1/2015), nell'ambito della quale sono state stabilite le linee di indirizzo operative generali per l'avvio della gestione dei servizi in forma associata;
- che in data 4.7.2015, 16.1.2016 e 19.11.2016 si sono svolte le successive riunioni della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro, nell'ambito delle quali sono stati stabiliti ulteriori indirizzi ed azioni operative per la gestione associata dei servizi;

RICHIAMATA, pertanto, la propria deliberazione n. 116 in data 29.12.2014 e visto l'attuale assetto organizzativo ivi previsto;

RICHIAMATI i propri precedenti Decreti n. 8 in data 12.1.2015 e n. 8 in data 4.1.2016;

ATTESO che l'individuazione delle figure dei Responsabili dei Servizi rientra nei poteri di nomina del Sindaco e sono strettamente connesse alla durata del relativo mandato, per cui le funzioni di cui detto cessano, automaticamente, con la nomina del Sindaco stesso;

VISTO l'art. 5, comma 6, della Convenzione Quadro suddetta, che, testualmente, recita: "Nell'ambito della funzione sub a) di cui al precedente articolo 2 (*organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo*), si intende ricompresa anche la facoltà, per le Amministrazioni aderenti, di avvalersi, previ appositi atti di individuazione, della figura di Vice Segretario Comunale, in organico presso il Comune di Garlasco";

VISTO il Decreto del Sindaco di Garlasco n. 30 del 22.12.2016, con il quale le funzioni di Vice Segretario sono state attribuite, fino al giorno 31.12.2017, al Dott. Fabio Scevola, Funzionario Direttivo, Categ. Giuridica D3, già individuato, con Decreto del Sindaco di Garlasco n. 29 del 22.12.2016, Capo Area Amministrativa – Demografica presso detto Ente;

VISTO il proprio precedente Decreto n. 1, assunto in data odierna;

CONSIDERATO, quindi, che, fino al giorno 31.12.2017, si prospetta la necessità di attribuire in capo al Capo Area suddetto le funzioni di Vice Segretario del Comune di Alagna;

VISTO l'art. 97, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede che il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi può prevedere un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario Comunale e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento;

VISTO e RICHIAMATO l'art. 31 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 23.5.2000 (e successive modificazioni ed integrazioni), che prevede espressamente tale possibilità presso il Comune di Alagna, previa individuazione del Sindaco, con proprio atto, tra i Responsabili dei Servizi;

VISTE le vigenti disposizioni di legge in merito;

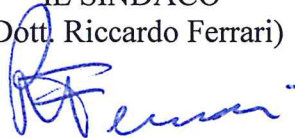
VISTO il vigente Statuto

DECRETA

- 1) di ATTRIBUIRE, per tutto quanto esposto nella premessa narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto quale parte integrante, a far data dal 1° gennaio 2017 e sino al 31.12.2017 al Dott. Fabio Scevola, Funzionario Direttivo, Categ. Giuridica D3, le funzioni di Vice Segretario Comunale, così come previsto dall'art. 31 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 23.5.2000 (e successive modificazioni ed integrazioni), nonché come ridefinito dalla deliberazione del Sindaco n. 116 del 29.12.2014;
- 2) di DARE ATTO che il presente provvedimento cesserà il 31.12.2017;
- 3) di TRASMETTERE copia del presente decreto ai Comuni di Garlasco e di Borgo San Siro ed al Capo Area interessato.

Alagna, lì 2 gennaio 2017

IL SINDACO
(Dott. Riccardo Ferrari)





COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

Cod. Fiscale e Partita IVA 00473750180

Via Piave, 12 - C.A.P. 27020 – TEL.0382-818105 FAX 0382-818141

e-mail protocollo@comune.alagna.pv.it

DECRETO n. 9/2017

OGGETTO: Nomina del Nucleo di Valutazione per l'espletamento dei compiti di cui al D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" - Triennio 2017/2019.

IL SINDACO

ATTESO che l'Amministrazione aveva, a suo tempo, provveduto a deliberare la riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi al fine di individuare le Posizioni organizzative all'interno del Comune, in riferimento al disposto contrattuale (deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 23.5.2000);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 18.12.2000, ad oggetto "Approvazione di alcuni istituti contrattuali previsti dal nuovo C.C.N.L./N.O.P.", e successive modificazioni ed integrazioni apportate con deliberazioni della Giunta Comunale n. 43 dell'8.5.2002, n. 44 del 19.4.2005 e n. 81 del 25.9.2006;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 25.9.2006, ad oggetto: "Strumenti operativi inerenti l'organizzazione del personale. Adeguamenti e precisazioni. Approvazione";

VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 95 del 28.12.2009, n. 96 e n. 97 del 28.12.2010, nonché n. 119 del 28.12.2011 e n. 104 del 29.12.2012, con le quali sono stati adottati ulteriori provvedimenti di riorganizzazione parziale della dotazione organica, con individuazione di ulteriori figure di Responsabili, tra i dipendenti di ruolo in ambito comunale;

DATO ATTO:

- che il Comune di Alagna, in quanto Ente con popolazione inferiore a 1000 abitanti, è assoggettato all'obbligo di gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali entro il 31.12.2014, ai sensi del D.L. 78/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni, apportate, da ultimo, con la Legge 56/2014) e secondo le tempistiche stabilite dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013) e dal D.L. 90/2014;
- che, in forza di tali precetti normativi, con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54, assunte in data 29.12.2014 e dichiarate immediatamente eseguibili, il Comune di Alagna ha provveduto ad associare tutte le funzioni comunali fondamentali con i Comuni di Garlasco e Borgo San Siro;
- che, in previsione dell'avvio a regime della gestione associata suddetta a decorrere dall'1.1.2015, l'Amministrazione Comunale, con deliberazione del Sindaco n. 116 adottata in data 29.12.2014, ha effettuato una riorganizzazione della struttura dell'Ente, al fine di

rendere il più possibile omogeneo l'assetto dei propri uffici e Servizi con quello del Comune Capofila (Garlasco), i cui Capi Area assumeranno il ruolo di Responsabili dei Servizi anche presso il Comune di Alagna, in forza del convenuto disposto di cui agli schemi di Convenzione approvate con le suddette deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54 del 29.12.2014;

- che in data 10.1.2015 sono state formalmente stipulate le Convenzioni per la gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali per il periodo di 3 anni, a decorrere dall'1.1.2015 e fino al 31.12.2017, con eccezione della funzione di cui alla lettera l) del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni), *“tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale”*;
- che, in pari data, si è svolta presso il Comune di Garlasco la prima riunione della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro e di cui alle ulteriori disposizioni convenzionali previste dalle deliberazioni consiliari suddette per la gestione in forma associata delle funzioni comunali fondamentali (Rep. scritture private del Comune di Garlasco n. 1/2015), nell'ambito della quale sono state stabilite le linee di indirizzo operative generali per l'avvio della gestione dei servizi in forma associata;
- che in data 4.7.2015, 16.1.2016 e 19.11.2016 si sono svolte le successive riunioni della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro, nell'ambito delle quali sono stati stabiliti ulteriori indirizzi ed azioni operative per la gestione associata dei servizi;

RICHIAMATA, pertanto, la propria deliberazione n. 116 in data 29.12.2014 e visto l'attuale assetto organizzativo ivi previsto;

PREMESSO che la riforma dell'assetto dei controlli interni nelle Amministrazioni Pubbliche introdotta dal D. Lgs. 286/99 ed il nuovo Ordinamento Professionale, di cui al CCNL del Comparto Regioni ed Enti Locali, prevedono per tutti i Comuni l'istituzione del “Nucleo di Valutazione”, la cui attività può essere così delineata:

- valutare l'attività dei Responsabili dei servizi nel rispetto delle disposizioni contrattuali;
- svolgere attività propositiva ai fini del controllo di gestione di cui al D. Lgs 30 luglio 1999, n. 286 (revisione del sistema dei controlli interni);
- svolgere le funzioni ed i compiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale;
- stabilire con cadenza annuale, d'intesa con la conferenza dei responsabili dei servizi, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'Attività Gestionale;

ATTESO che il Nucleo di valutazione dovrà, fra l'altro:

- supportare l'Organo Esecutivo del Comune nella definizione del peso degli obiettivi;
- definire gli indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi di ogni Responsabile dei Servizi;
- supportare l'Organo Esecutivo nella individuazione delle metodologie di valutazione ed apportare le necessarie ed utili personalizzazioni al sistema di valutazione stesso;
- valutare la gestione di ogni singolo servizio verificando la congruenza tra i risultati e gli obiettivi;
- monitorare lo stato di avanzamento delle attività;
- garantire la massima oggettività di valutazione nel rispetto della fiducia del personale;

ATTESO che tale Organo è composto da n. 1 rappresentante del Comune, il Segretario Comunale, e da n. 2 esperti;

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, con il quale sono state dettate le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28.12.2010, con la quale sono stati approvati i criteri generali ai quali questa Giunta Comunale deve attenersi nella gestione del ciclo della *performance* dei dipendenti comunali;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 31.1.2011, ad oggetto: "Approvazione Regolamento per la disciplina della misurazione, valutazione, rendicontazione e trasparenza della *performance*", che ha recato nuove prescrizioni in merito a composizione, durata e competenze del Nucleo di Valutazione dell'Ente;

RICHIAMATI:

- l'art. 14, comma 1, del D. Lgs 150/2009, che prevede che ogni Amministrazione, singolarmente o in forma associata, si doti di un Organismo indipendente di valutazione della *performance*;
- l'art. 7 del predetto D. Lgs che prevede, al comma 2° lett. a), che la funzione di misurazione e valutazione delle *performance*, sia svolta dagli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4°, lettera e), del medesimo articolo;
- il documento "L'applicazione del Decreto Legislativo n. 150/2009 negli Enti Locali: le linee guida dell'ANCI in materia di ciclo della *performance*", del novembre 2010;
- la delibera n. 121/2010 della CIVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche);

DATO ATTO che, sulla base delle indicazioni fornite dalla CIVIT, anche con la deliberazione innanzi richiamata, questo Comune ha ritenuto di mantenere il Nucleo di Valutazione cui ha però conferito le funzioni correlate alla misurazione e valutazione della *performance*;

RILEVATO che:

- il Nucleo di Valutazione viene nominato dal Sindaco, ai sensi della Legge n. 15/2009, articolo 4 comma 2° lett. g);
- la scelta dei componenti del Nucleo di Valutazione non è soggetta a procedure comparative, ai sensi dell'art. 7 comma 6 quater del D. Lgs n. 165/2001;

RICHIAMATI la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 21.2.2013, ad oggetto: "Nomina del Nucleo di Valutazione per il triennio 2013/2015" ed il precedente Decreto Sindacale n. 8 del 22.2.2013;

VISTA la deliberazione del Sindaco n. 147 del 29.12.2016;

RITENUTO opportuno confermare, per il triennio 2017/2019, la nomina dei membri del Nucleo di Valutazione del Comune, secondo le indicazioni della deliberazione del Sindaco n. 110/2015 suddetta, in considerazione della professionalità e della comprovata affidabilità delle persone ivi indicate;

CONSIDERATO, inoltre, che i membri del Nucleo di Valutazione del Comune hanno espressamente confermato, per il periodo indicato, di voler rinunciare a qualunque compenso spettante per legge ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, compreso il rimborso delle spese vive di viaggio sostenute;

VISTO l'art. 50 comma 10 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DECRETA

1. di COSTITUIRE il Nucleo di Valutazione per gli adempimenti relativi al triennio 2017/2019, composto dalle seguenti persone:
 - PORTA Dott. Maria Lucia: Segretario Comunale;
 - GAZZOTTI Dott. Lucio: Segretario Comunale nonché Direttore Generale dei Comuni in Convenzione di Ottobiano, Candia, Pieve del Cairo, Suardi e San Giorgio Lomellina;
 - BRUSCO Dott. Gian Franco: ex Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze del Comune di Vigevano, ora in quiescenza e consulente di Enti Locali;
2. di STABILIRE che le funzioni attribuite al Nucleo di Valutazione sono quelle indicate nelle premesse narrative del presente atto, nonché ribadite nella deliberazione del Sindaco n. 147 del 29.12.2016;
3. di DARE ATTO che, per quanto sopra meglio indicato, non sarà corrisposto alcun compenso economico ai membri del Nucleo di Valutazione del Comune, nemmeno a titolo di rimborso delle spese vive di viaggio sostenute;
4. di TRASMETTERE copia del su esteso atto al dott. Gazzotti ed al dott. Brusco, per quanto di opportuna conoscenza;
5. di DISPORRE che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale web del Comune di Alagna, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Alagna, lì 2 gennaio 2017

IL SINDACO
(Dott. Riccardo Ferrari)





COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

Cod. Fiscale e Partita IVA 00473750180

Via Piave, 12 - C.A.P. 27020 - TEL.0382-818105 FAX 0382-818141

e-mail protocollo@comune.alagna.pv.it

DECRETO n. 10/2017

OGGETTO: Costituzione Centrale Unica di Committenza per i comuni di Alagna, Albuzzano, Borgo San Siro, Garlasco, Gropello Cairoli e Zerbolò. Conferma individuazione del Responsabile.

IL SINDACO

PRESO ATTO dell'esito delle consultazioni amministrative per l'elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale dei giorni 26 e 27 maggio 2013;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 36 del 23.5.2000, n. 73 del 18.12.2000, n. 81 del 25.9.2006 e n. 104 del 29.12.2012, con le quali si è provveduto a riorganizzazioni generali degli Uffici e dei Servizi del Comune, con tutte le competenze afferenti meglio ivi individuate;

DATO ATTO:

- che il Comune di Alagna, in quanto Ente con popolazione inferiore a 1000 abitanti, è assoggettato all'obbligo di gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali entro il 31.12.2014, ai sensi del D.L. 78/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni, apportate, da ultimo, con la Legge 56/2014) e secondo le tempistiche stabilite dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013) e dal D.L. 90/2014;
- che, in forza di tali precetti normativi, con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54, assunte in data 29.12.2014 e dichiarate immediatamente eseguibili, il Comune di Alagna ha provveduto ad associare tutte le funzioni comunali fondamentali con i Comuni di Garlasco e Borgo San Siro;
- che, in previsione dell'avvio a regime della gestione associata suddetta a decorrere dall'1.1.2015, l'Amministrazione Comunale, con deliberazione del Sindaco n. 116 adottata in data 29.12.2014, ha effettuato una riorganizzazione della struttura dell'Ente, al fine di rendere il più possibile omogeneo l'assetto dei propri uffici e Servizi con quello del Comune Capofila (Garlasco), i cui Capi Area assumeranno il ruolo di Responsabili dei Servizi anche presso il Comune di Alagna, in forza del convenuto disposto di cui agli schemi di Convenzione approvate con le suddette deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54 del 29.12.2014;
- che in data 10.1.2015 sono state formalmente stipulate le Convenzioni per la gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali per il periodo di 3 anni, a decorrere dall'1.1.2015 e fino al 31.12.2017, con eccezione della funzione di cui alla lettera l) del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni), "tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di

servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale”;

- che, in pari data, si è svolta presso il Comune di Garlasco la prima riunione della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro e di cui alle ulteriori disposizioni convenzionali previste dalle deliberazioni consiliari suddette per la gestione in forma associata delle funzioni comunali fondamentali (Rep. scritture private del Comune di Garlasco n. 1/2015), nell'ambito della quale sono state stabilite le linee di indirizzo operative generali per l'avvio della gestione dei servizi in forma associata;
- che in data 4.7.2015, 16.1.2016 e 19.11.2016 si sono svolte le successive riunioni della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro, nell'ambito delle quali sono stati stabiliti ulteriori indirizzi ed azioni operative per la gestione associata dei servizi;

RICHIAMATA, pertanto, la propria deliberazione n. 116 in data 29.12.2014 e visto l'attuale assetto organizzativo ivi previsto;

RICHIAMATI i propri precedenti Decreti n. 10 in data 13.1.2015 e n. 10 in data 4.1.2016;

ATTESO che l'individuazione delle figure dei Responsabili dei Servizi rientra nei poteri di nomina del Sindaco e sono strettamente connesse alla durata del relativo mandato, per cui le funzioni di cui detto cessano, automaticamente, con la nomina del Sindaco stesso;

VISTO il Decreto del Sindaco di Garlasco n. 29 del 22.12.2016, con il quale le funzioni di Capo Area Amministrativa – Demografica sono state attribuite al Dott. Fabio Scevola, Funzionario Direttivo, Categ. Giuridica D3, fino al 31.12.2017;

VISTO il proprio precedente Decreto n. 1, assunto in data odierna;

VISTO il proprio precedente Decreto n. 8, assunto in data odierna;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29.12.2014, ad oggetto: “Convenzione tra i Comuni di Garlasco, Alagna, Borgo San Siro e Zerbolò per l'istituzione della Centrale di Committenza”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31.3.2015, ad oggetto: “Istituzione della Centrale di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture – Approvazione Convenzione tra i Comuni di Garlasco, Borgo San Siro, Alagna, Zerbolò e Albuzzano”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24.4.2015, ad oggetto: “Modifica deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31.3.2015, ad oggetto: ‘Istituzione della Centrale di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture – Approvazione Convenzione tra i Comuni di Garlasco, Borgo San Siro, Alagna, Zerbolò e Albuzzano’”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 26.11.2015, ad oggetto: “Convenzione per la gestione in forma associata tra i Comuni di Garlasco, Borgo San Siro, Alagna, Zerbolò e Albuzzano della Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. Approvazione estensione al Comune di Gropello Cairoli;

VISTI i propri precedenti Decreti n. 1 del 12.1.2015, n. 8 del 13.1.2015 e n. 10 del 4.1.2016;

CONSIDERATO, quindi, che, fino al giorno 31.12.2017, si prospetta la necessità di attribuire al Capo Area suddetto le funzioni di Responsabile della Centrale Unica di Committenza per il Comune di Alagna;

VISTO l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTE le vigenti disposizioni di legge in merito;

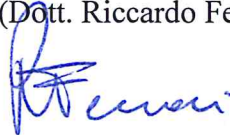
VISTO il vigente Statuto

DECRETA

- 1) di CONFERMARE l'attribuzione, per tutto quanto esposto nella premessa narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto quale parte integrante, a far data dal 1° gennaio 2017 e sino al 31.12.2017 al Dott. Fabio Scevola, Funzionario Direttivo, Categ. Giuridica D3, delle funzioni di Responsabile della Centrale Unica di Committenza, costituita tra i Comuni di Alagna, Albuzzano, Borgo San Siro, Garlasco, Gropello Cairoli e Zerbolò in forza di Convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29.12.2014, formalmente stipulata in data 10.1.2015 e successivamente modificata ed ampliata con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3 del 31.3.2015, n. 9 del 24.4.2015 e n. 43 del 26.11.2015;
- 2) di DARE ATTO che il presente provvedimento cesserà il 31.12.2017;
- 3) di TRASMETTERE copia del presente decreto al Comune di Garlasco, Ente capofila, ed al Capo Area interessato.

Alagna, lì 2 gennaio 2017

IL SINDACO
(Dott. Riccardo Ferrari)





COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

Cod. Fiscale e Partita IVA 00473750180

*Via Piave, 12 - C.A.P. 27020 – TEL.0382-818105 FAX 0382-818141
e-mail protocollo@comune.alagna.pv.it*

DECRETO n. 11/2017

OGGETTO: Attribuzione funzioni di Responsabile dei Tributi in ambito comunale.

IL SINDACO

PRESO ATTO dell'esito delle consultazioni amministrative per l'elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale dei giorni 26 e 27 maggio 2013;

VISTE le disposizioni degli articoli 37, 46 e 53 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come intergrate e modificate dall'art. 16, comma 17, lettera a), del D.L. 13.8.2011, n. 138, convertito nella Legge 14.9.2011, n. 148, ed a seguito delle disposizioni attuative di cui alle Circolari del Ministero dell'Interno n. 2915 del 18.2.2011 e n. 2379 del 16.2.2012;

VISTE, dal combinato disposto della normativa sopra citata, le nuove disposizioni di nomina del Vicesindaco, nei Comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 36 del 23.5.2000 e n. 73 del 18.12.2000 (con le successive modificazioni ed integrazioni apportate con deliberazioni della Giunta Comunale n. 43 dell'8.5.2002, n. 44 del 19.4.2005 e n. 81 del 25.9.2006);

VISTI:

- gli articoli 42, e 48, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modificazioni ed integrazioni, che delimitano l'ambito di competenza del Consiglio e della Giunta comunale;
- il vigente Statuto del Comune di Alagna, dal quale risulta che la Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario Generale e dei Dirigenti;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale";
- il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale";

- il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”
- la legge 23 dicembre 1998, n. 448, “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”;
- i Regolamenti comunali recanti la disciplina dei tributi di competenza;

CONSIDERATO che le suddette disposizioni legislative prevedono che il Comune deve provvedere alla nomina di un Funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa ai tributi da esse disciplinate, compresa la sottoscrizione delle richieste, degli avvisi, dei provvedimenti relativi e la disposizione degli eventuali rimborsi;

CONSIDERATO, altresì, che la nomina del Responsabile dei Tributi è limitata alle attività ancora esperibili, in relazione alle convenzioni di affidamento in gestione esternalizzate in essere;

VISTA e qui integralmente recepita la deliberazione della Giunta Comunale n. 95, assunta in 28.12.2009 e dichiarata immediatamente eseguibile, di modifica delle precedenti n. 81 e n. 82 del 25.9.2006, laddove istituisce un Servizio Tributi autonomo e dotato di un proprio Responsabile da individuare *ad hoc*, con apposito decreto sindacale e previa adozione da parte della Giunta Comunale di apposito atto deliberativo;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 73 del 18.12.2000, n. 81 del 25.9.2006 e n. 104 del 29.12.2012, con le quali si è provveduto a riorganizzazioni generali degli Uffici e dei Servizi del Comune, con tutte le competenze afferenti meglio ivi individuate;

DATO ATTO:

- che il Comune di Alagna, in quanto Ente con popolazione inferiore a 1000 abitanti, è assoggettato all’obbligo di gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali entro il 31.12.2014, ai sensi del D.L. 78/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni, apportate, da ultimo, con la Legge 56/2014) e secondo le tempistiche stabilite dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013) e dal D.L. 90/2014;
- che, in forza di tali precetti normativi, con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54, assunte in data 29.12.2014 e dichiarate immediatamente eseguibili, il Comune di Alagna ha provveduto ad associare tutte le funzioni comunali fondamentali con i Comuni di Garlasco e Borgo San Siro;
- che, in previsione dell’avvio a regime della gestione associata suddetta a decorrere dall’1.1.2015, l’Amministrazione Comunale, con deliberazione del Sindaco n. 116 adottata in data 29.12.2014, ha effettuato una riorganizzazione della struttura dell’Ente, al fine di rendere il più possibile omogeneo l’assetto dei propri uffici e Servizi con quello del Comune Capofila (Garlasco), i cui Capi Area assumeranno il ruolo di Responsabili dei Servizi anche presso il Comune di Alagna, in forza del convenuto disposto di cui agli schemi di Convenzione approvate con le suddette deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54 del 29.12.2014;
- che in data 10.1.2015 sono state formalmente stipulate le Convenzioni per la gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali per il periodo di 3 anni, a decorrere dall’1.1.2015 e fino al 31.12.2017, con eccezione della funzione di cui alla lettera l) del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni), *“tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di*

servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale”;

- che, in pari data, si è svolta presso il Comune di Garlasco la prima riunione della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro e di cui alle ulteriori disposizioni convenzionali previste dalle deliberazioni consiliari suddette per la gestione in forma associata delle funzioni comunali fondamentali (Rep. scritture private del Comune di Garlasco n. 1/2015), nell'ambito della quale sono state stabilite le linee di indirizzo operative generali per l'avvio della gestione dei servizi in forma associata;
- che in data 4.7.2015, 16.1.2016 e 19.11.2016 si sono svolte le successive riunioni della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro, nell'ambito delle quali sono stati stabiliti ulteriori indirizzi ed azioni operative per la gestione associata dei servizi;

RICHIAMATA, pertanto, la propria deliberazione n. 116 in data 29.12.2014 e visto l'attuale assetto organizzativo ivi previsto;

RICHIAMATI i propri precedenti Decreti n. 11 in data 13.1.2015 e n. 11 in data 7.1.2016;

RICHIAMATI i propri precedenti Decreti n. 3 del 12.1.2015, n. 3 del 4.1.2016 e n. 3, assunto in data 2.1.2017;

ATTESO che l'individuazione delle figure dei Responsabili dei Servizi rientra nei poteri di nomina del Sindaco e sono strettamente connesse alla durata del relativo mandato, per cui le funzioni di cui detto cessano, automaticamente, con la nomina del Sindaco stesso;

VISTO il Decreto del Sindaco di Garlasco n. 31 del 22.12.2016, con il quale le funzioni di Capo Area Finanziaria sono state attribuite alla Rag. Stefania Noè, Istruttore Direttivo, Categ. giuridica D1 fino al 31.12.2017;

VISTO il proprio precedente Decreto n. 3, assunto in data 2.1.2017, ad oggetto: “Attribuzione funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario – Entrate Tributarie”, con il quale alla Rag. Stefania Noè, è stata conferita responsabilità di Servizio presso il Comune di Alagna relativamente all'ambito di competenza ivi indicato;

VISTA la deliberazione del Sindaco n. 2 del 9.1.2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di procedere all'affidamento al Responsabile del Servizio Finanziario - Entrate Tributarie, con apposito incarico ex art. 109 del D. Lgs. 267/2000, in merito alle funzioni di Responsabile dei Tributi del Comune;

RITENUTO, pertanto, di individuare, in ragione della specifica competenza e qualificazione, la Rag. Stefania Noè, Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario - Entrate Tributarie, Responsabile dei Tributi per l'anno 2016;

VISTO l'art. 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTE le vigenti disposizioni di legge in merito;

VISTO il vigente Statuto

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli atti d'ufficio;

DECRETA

- 1) di **ATTRIBUIRE**, per tutto quanto esposto nella premessa narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto quale parte integrante, a tutti i fini di legge, alla Rag. Stefania Noè, Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario - Entrate Tributarie, le funzioni di Responsabile dei Tributi comunali, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 267/2000, così come ridefinito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 29.12.2014, nonché ai sensi e per gli effetti della normativa tutta in materia di Tributi degli Enti Locali, in premessa citata;
- 2) di **INDIVIDUARE** formalmente, in ottemperanza alla deliberazione del Sindaco n. 2 del 9.1.2017, la Rag. Stefania Noè stessa Responsabile dei Tributi comunali;
- 3) di **CONFERMARE** il periodo di decorrenza delle funzioni dell'incarico dal giorno 1.1.2017 e fino al giorno 31.12.2017 compreso;
- 4) di **COMUNICARE** al Responsabile del Servizio Finanziario - Entrate Tributarie, interessato, copia del presente atto.

Alagna, lì 10 gennaio 2017

IL SINDACO

(Dott. Riccardo Ferrari)





COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

Cod. Fiscale e Partita IVA 00473750180

*Via Piave, 12 - C.A.P. 27020 – TEL.0382-818105 FAX 0382-818141
e-mail protocollo@comune.alagna.pv.it*

DECRETO n. 12/2017

OGGETTO: Nomina del Responsabile del procedimento per la realizzazione dei lavori pubblici ex art. 1, comma 4, del D.M. 11.11.2011, dell'art. 13 del D.P.R. 207/2010 e del D. Lgs n. 50/2016. Individuazione referente del programma triennale 2017/2018/2019.

IL SINDACO

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO, per le disposizioni tuttora applicabili, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", e, in particolare, l'art. 13;

VISTO il D.M. 11.11.2011, pubblicato in G.U. n.55 del 6.3.2012, relativo alla procedura ed agli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale, applicabile ai fini della predisposizione del programma triennale 2017/2019;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.1, comma 4, del predetto decreto, le Amministrazioni devono individuare un referente da accreditarsi presso gli appositi siti internet, ai fini della redazione e della pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;

VISTI i propri precedenti decreti tutti relativi alla materia in oggetto;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 36 del 23.5.2000, n. 73 del 18.12.2000, n. 81 del 25.9.2006 e n. 104 del 29.12.2012, con le quali si è provveduto a riorganizzazioni generali degli Uffici e dei Servizi del Comune, con tutte le competenze afferenti meglio ivi individuate;

DATO ATTO:

- che il Comune di Alagna, in quanto Ente con popolazione inferiore a 1000 abitanti, è assoggettato all'obbligo di gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali entro il 31.12.2014, ai sensi del D.L. 78/2010 (e successive modificazioni ed

integrazioni, apportate, da ultimo, con la Legge 56/2014) e secondo le tempistiche stabilite dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013) e dal D.L. 90/2014;

- che, in forza di tali precetti normativi, con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54, assunte in data 29.12.2014 e dichiarate immediatamente eseguibili, il Comune di Alagna ha provveduto ad associare tutte le funzioni comunali fondamentali con i Comuni di Garlasco e Borgo San Siro;
- che, in previsione dell'avvio a regime della gestione associata suddetta a decorrere dall'1.1.2015, l'Amministrazione Comunale, con deliberazione del Sindaco n. 116 adottata in data 29.12.2014, ha effettuato una riorganizzazione della struttura dell'Ente, al fine di rendere il più possibile omogeneo l'assetto dei propri uffici e Servizi con quello del Comune Capofila (Garlasco), i cui Capi Area assumeranno il ruolo di Responsabili dei Servizi anche presso il Comune di Alagna, in forza del convenuto disposto di cui agli schemi di Convenzione approvate con le suddette deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54 del 29.12.2014;
- che in data 10.1.2015 sono state formalmente stipulate le Convenzioni per la gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali per il periodo di 3 anni, a decorrere dall'1.1.2015 e fino al 31.12.2017, con eccezione della funzione di cui alla lettera l) del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni), *“tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale”*;
- che, in pari data, si è svolta presso il Comune di Garlasco la prima riunione della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro e di cui alle ulteriori disposizioni convenzionali previste dalle deliberazioni consiliari suddette per la gestione in forma associata delle funzioni comunali fondamentali (Rep. scritture private del Comune di Garlasco n. 1/2015), nell'ambito della quale sono state stabilite le linee di indirizzo operative generali per l'avvio della gestione dei servizi in forma associata;
- che in data 4.7.2015, 16.1.2016 e 19.11.2016 si sono svolte le successive riunioni della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro, nell'ambito delle quali sono stati stabiliti ulteriori indirizzi ed azioni operative per la gestione associata dei servizi;

RICHIAMATA, pertanto, la propria deliberazione n. 116 in data 29.12.2014 e visto l'attuale assetto organizzativo ivi previsto;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 3 in data 9.1.2017;

RICHIAMATI i propri precedenti Decreti n. 9 in data 13.1.2015 e n. 12 in data 7.1.2016;

ATTESO che l'individuazione delle figure dei Responsabili dei Servizi rientra nei poteri di nomina del Sindaco e sono strettamente connesse alla durata del relativo mandato, per cui le funzioni di cui detto cessano, automaticamente, con la nomina del Sindaco stesso;

VISTO il Decreto del Sindaco di Garlasco n. 32 del 22.12.2016, con il quale le funzioni di Capo Area Territorio sono state attribuite all' Arch. Antonio Petullo fino al 31.12.2017;

VISTO il proprio precedente Decreto n. 4, assunto in data odierna, ad oggetto: “Attribuzione funzioni di Responsabile del Servizio Territorio”, con il quale all'Arch. Antonio Petullo, Istruttore Direttivo presso il Comune di Garlasco, Categ. Giuridica D1, è stata conferita responsabilità di

Servizio presso il Comune di Alagna relativamente all'ambito di competenza ivi indicato fino alla data del 31.12.2017;

VISTA la deliberazione del Sindaco n. 3 in data 9.1.2017;

CONSIDERATO, quindi, che, fino al giorno 31.12.2017, si prospetta la necessità di attribuire al Capo Area suddetto le funzioni di Responsabile del procedimento per la realizzazione dei lavori pubblici ex art. 1, comma 4, del D.M. 11.11.2011, dell'art. 13 del D.P.R. 207/2010 e del D. Lgs n. 50/2016, nonché referente del programma triennale 2017/2018/2019 del Comune di Alagna;

VISTO l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTE le vigenti disposizioni di legge in merito;

VISTO il vigente Statuto

RITENUTO, pertanto, di individuare l'Arch. Antonio Petullo quale Responsabile del procedimento per la realizzazione dei lavori pubblici ex art. 1, comma 4, del D.M. 11.11.2011, dell'art. 13 del D.P.R. 207/2010 e del D. Lgs n. 50/2016, nonché referente del programma triennale dei Lavori Pubblici 2017/2018/2019;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.P.R. 207/2010;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

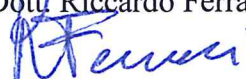
VISTI gli atti d'ufficio;

DECRETA

1. di INDIVIDUARE l'Arch. Petullo Antonio, Capo Area Territorio del Comune di Garlasco, individuato con il proprio decreto n. 4 del 2.1.2017 Responsabile del Servizio Territorio presso il Comune di Alagna, quale Responsabile del procedimento per la realizzazione dei lavori pubblici ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del D.P.R. 207/2010 (per quanto ancora applicabile) e del D.M. 11.11.2011, attribuendogli le funzioni previste dal citato decreto, in relazione alla programmazione 2017/2018/2019;
2. di INDIVIDUARE formalmente, in ottemperanza alla deliberazione del Sindaco n. 3 del 2.1.2017, l'Arch. Antonio Petullo stesso referente del Programma Triennale dei lavori pubblici 2017/2018/2019;
3. di DARE ATTO che all'Arch. Petullo Antonio vengono attribuite le funzioni ed i compiti di cui alle leggi in materia di lavori pubblici, così come previsto dal D.P.R. 207/2010 (per quanto ancora applicabile) e dal D. Lgs. 50/2016.

Alagna, lì 10 gennaio 2017

IL SINDACO
(Dott. Riccardo Ferrari)





COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

Cod. Fiscale e Partita IVA 00473750180

Via Piave, 12 - C.A.P. 27020 - TEL.0382-818105 FAX 0382-818141
e-mail protocollo@comune.alagna.pv.it

DECRETO n. 13/2017

OGGETTO: Conferma nomina del Responsabile della trasparenza amministrativa.

IL SINDACO

RICHIAMATA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, avente ad oggetto *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”*, emanata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della Legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, approvata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110;

CONSIDERATO che la suddetta legge prevede, oltre all’Autorità Nazionale Anticorruzione che è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), di cui all’art. 13 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, anche un Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni Amministrazione Pubblica, sia centrale che territoriale;

VISTI i commi 7 e 8 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che testualmente dispongono:

“7. A tal fine, l’Organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione. Negli Enti Locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione.

8. L’Organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all’Amministrazione. Il Responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 14.3.2013, nonché i propri precedenti Decreti n. 11 del 16.3.2013 e n. 28 del 2.7.2013, con i quali, in prima applicazione e per assicurare gli adempimenti di cui alla normativa in premessa richiamata, veniva individuato, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge 190/2012, il Segretario Comunale, nella persona della Dott.ssa Maria Lucia Porta, Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Alagna, stabilendo la nomina valida ed efficace per tutto il periodo di vigenza della Convenzione tra i Comuni di Alagna e di Garlasco per la gestione in forma associata delle funzioni di Segreteria Comunale;

DATO ATTO che, con Decreto Legislativo 14.3.2013 n. 33, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 80 del 5.4.2013, in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 1, comma 35, della legge n. 190/2012, sono state emanate le norme attuative riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO, in particolare, l'art. 43 del citato decreto che testualmente stabilisce:

“1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

2. Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.

3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

4. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.

5. in relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità”;

VISTO il D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e, in particolare, l'art. 1, comma 35, che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATE, altresì, le linee di indirizzo che la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT, ora ANAC) ha emanato in materia, con i sotto elencati provvedimenti:

- la delibera n. 6/2010 “Prime linee di intervento per la trasparenza e l'integrità;
- la delibera n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)”;
- la delibera n. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”;
- la delibera n. 50/2013 “Linee guida per l'aggiornamento triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”

- la delibera n. 66/2013 “Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza”;
- la delibera n. 71/2013 “Attestazioni OIV sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione”;
- la delibera n. 148/2014 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2014 da parte delle pubbliche amministrazioni e attività di vigilanza e controllo dell’Autorità”;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 10.3.2011 veniva approvato il “Programma triennale 2011/2013 per la trasparenza e l’integrità”;
- al fine di dare piena accessibilità delle informazioni pubblicate nella home page del sito istituzionale, è stata individuata una apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, organizzata in sotto-sezioni, al cui interno devono essere inseriti i dati da pubblicare ai sensi del D. Lgs n. 33/2013;

VISTA la deliberazione del Sindaco n. 57 del 7.11.2013, con la quale, ravvisata la necessità, al fine di dare attuazione ai numerosi adempimenti previsti dai succitati provvedimenti normativi, di procedere alla nomina del “Responsabile della Trasparenza” individuando figura idonea quella del Segretario Comunale, già nominato, come sopra detto, Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Alagna, ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 190/2012;

RILEVATO che, nell’ambito del suddetto provvedimento deliberativo, al fine di assicurare collaborazione al Responsabile della Trasparenza, in considerazione dei numerosi adempimenti previsti dalla legge, si disponeva che tale figura venisse opportunamente coadiuvata, ai fini del reperimento e dell’inserimento nel sito istituzionale del Comune (sezione “Amministrazione Trasparente”) delle informazioni e dei documenti da pubblicare ai sensi del D. Lgs. 33/2013, prefissando un adeguato supporto interno da parte dei Responsabili dei Servizi titolari di Posizione Organizzativa, mediante assegnazione a ciascuno di loro dei procedimenti istruttori per garantire la disponibilità dei dati da pubblicare nel rispetto del dettato normativo finalizzato alla corretta pubblicazione delle informazioni richieste dall’Amministrazione Trasparente;

VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

DATO ATTO:

- che il Comune di Alagna, in quanto Ente con popolazione inferiore a 1000 abitanti, è assoggettato all’obbligo di gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali entro il 31.12.2014, ai sensi del D.L. 78/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni, apportate, da ultimo, con la Legge 56/2014) e secondo le tempistiche stabilite dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013) e dal D.L. 90/2014;
- che, in forza di tali precetti normativi, con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54, assunte in data 29.12.2014 e dichiarate immediatamente eseguibili, il Comune di Alagna ha provveduto ad associare tutte le funzioni comunali fondamentali con i Comuni di Garlasco e Borgo San Siro;

- che, in previsione dell'avvio a regime della gestione associata suddetta a decorrere dall'1.1.2015, l'Amministrazione Comunale, con deliberazione del Sindaco n. 116 adottata in data 29.12.2014, ha effettuato una riorganizzazione della struttura dell'Ente, al fine di rendere il più possibile omogeneo l'assetto dei propri uffici e Servizi con quello del Comune Capofila (Garlasco), i cui Capi Area assumeranno il ruolo di Responsabili dei Servizi anche presso il Comune di Alagna, in forza del convenuto disposto di cui agli schemi di Convenzione approvate con le suddette deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54 del 29.12.2014;
- che in data 10.1.2015 sono state formalmente stipulate le Convenzioni per la gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali per il periodo di 3 anni, a decorrere dall'1.1.2015 e fino al 31.12.2017, con eccezione della funzione di cui alla lettera l) del D.L 78/2010, convertito con Legge 122/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni), *"tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale"*;
- che, in pari data, si è svolta presso il Comune di Garlasco la prima riunione della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro e di cui alle ulteriori disposizioni convenzionali previste dalle deliberazioni consiliari suddette per la gestione in forma associata delle funzioni comunali fondamentali (Rep. scritture private del Comune di Garlasco n. 1/2015), nell'ambito della quale sono state stabilite le linee di indirizzo operative generali per l'avvio della gestione dei servizi in forma associata;
- che in data 4.7.2015, 16.1.2016 e 19.11.2016 si sono svolte le successive riunioni della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro, nell'ambito delle quali sono stati stabiliti ulteriori indirizzi ed azioni operative per la gestione associata dei servizi;

RICHIAMATA, pertanto, la propria deliberazione n. 116 in data 29.12.2014 e visto l'attuale assetto organizzativo ivi previsto;

ATTESO che l'individuazione delle figure dei Responsabili dei Servizi rientra nei poteri di nomina del Sindaco e sono strettamente connesse alla durata del relativo mandato, per cui le funzioni di cui detto cessano, automaticamente, con la nomina del Sindaco stesso;

DATO ATTO che è giunta a naturale scadenza la Convenzione con il Comune di Garlasco per la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale e che si è provveduto alla proroga della medesima fino al 31.12.2017, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29.12.2014 (preceduta da analoga deliberazione consiliare n. 47 in data 22.12.2014 del Comune di Garlasco);

VISTO il rinnovato testo convenzionale, formalmente sottoscritto in data 10.1.2015;

VISTO, quindi, che in forza dei citati provvedimenti, il Segretario Comunale titolare presso il Comune di Alagna è la Dott.ssa Maria Lucia Porta;

VISTO il proprio precedente Decreto n. 26 in data 1.10.2014, ad oggetto: "Conferma nomina del Responsabile della trasparenza amministrativa";

RICHIAMATI i propri precedenti Decreti n. 12 in data 13.1.2015 e n. 13 in data 7.1.2016;

RITENUTO, pertanto, di confermare la dott.ssa Maria Lucia Porta, Segretario Comunale, quale Responsabile della trasparenza amministrativa del Comune di Alagna, stante la proroga al 31.12.2017 della convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Segreteria Comunale con il Comune di Garlasco;

VISTI gli atti d'ufficio;

DECRETA

1. di CONFERMARE la nomina, per le motivazioni tutte in premessa descritte, del Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Lucia Porta, quale "Responsabile della trasparenza" del Comune di Alagna, ai sensi della normativa vigente approvata con D. Lgs n. 33/2013 di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
2. di INCARICARE il suddetto Funzionario dell'attuazione, del coordinamento e del monitoraggio degli obblighi previsti dalla succitata normativa;
3. di CONFERMARE che il Responsabile della trasparenza, dati i numerosi adempimenti previsti, riceverà collaborazione da parte dei Responsabili dei Servizi dell'Ente, al fine di dare piena e corretta attuazione agli adempimenti stessi, con particolare riferimento ai dati da pubblicare nella sezione del sito comunale denominata "Amministrazione Trasparente", contestualmente individuando nei Responsabili dei Servizi (Titolari di Posizione Organizzativa) i funzionari che dovranno coadiuvare il Segretario Comunale per l'espletamento degli adempimenti di pubblicità di cui al D. Lgs. 33/2013 e per la predisposizione delle tabelle funzionali alle pubblicazioni, nonché per la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;
3. di PUBBLICARE il presente provvedimento anche nella parte specifica del sito istituzionale avente ad oggetto "Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità";
4. di COMUNICARE il presente atto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), individuata nella Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), per gli adempimenti di competenza;
5. di COMUNICARE al Segretario Comunale ed ai Responsabili dei Servizi del Comune, interessati, il presente atto.

Alagna, lì 10 gennaio 2017

IL SINDACO

(Dott. Riccardo Ferrari)





COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

Cod. Fiscale e Partita IVA 00473750180

*Via Piave, 12 - C.A.P. 27020 – TEL.0382-818105 FAX 0382-818141
e-mail protocollo@comune.alagna.pv.it*

DECRETO n. 14/2017

OGGETTO: Conferma nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione.

IL SINDACO

RICHIAMATA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, avente ad oggetto *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”*, emanata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della Legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, approvata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110;

CONSIDERATO che la suddetta legge prevede, oltre all’Autorità Nazionale Anticorruzione che è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), di cui all’art. 13 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, anche un Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni Amministrazione Pubblica, sia centrale che territoriale;

VISTI i commi 7 e 8 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che testualmente dispongono:

“7. A tal fine, l’Organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione. Negli Enti Locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione.

8. L’Organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all’Amministrazione. Il Responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.”;

VISTO, altresì, il comma 4 dell’articolo 34-bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 recante *“Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”*, così come inserito dalla Legge di conversione, n. 221 del 17 dicembre 2012, che differisce il termine di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, al 31 marzo 2013;

EVIDENZIATO, infine, che il suddetto Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà provvedere anche:

- “a) alla verifica dell’efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’Amministrazione;*
- b) alla verifica, d’intesa con il Dirigente competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;*
- c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11. ”;*

VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25.1.2013, prot. n. 4355;

VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

DATO ATTO:

- che il Comune di Alagna, in quanto Ente con popolazione inferiore a 1000 abitanti, è assoggettato all’obbligo di gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali entro il 31.12.2014, ai sensi del D.L. 78/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni, apportate, da ultimo, con la Legge 56/2014) e secondo le tempistiche stabilite dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013) e dal D.L. 90/2014;
- che, in forza di tali precetti normativi, con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54, assunte in data 29.12.2014 e dichiarate immediatamente eseguibili, il Comune di Alagna ha provveduto ad associare tutte le funzioni comunali fondamentali con i Comuni di Garlasco e Borgo San Siro;
- che, in previsione dell’avvio a regime della gestione associata suddetta a decorrere dall’1.1.2015, l’Amministrazione Comunale, con deliberazione del Sindaco n. 116 adottata in data 29.12.2014, ha effettuato una riorganizzazione della struttura dell’Ente, al fine di rendere il più possibile omogeneo l’assetto dei propri uffici e Servizi con quello del Comune Capofila (Garlasco), i cui Capi Area assumeranno il ruolo di Responsabili dei Servizi anche presso il Comune di Alagna, in forza del convenuto disposto di cui agli schemi di Convenzione approvate con le suddette deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54 del 29.12.2014;
- che in data 10.1.2015 sono state formalmente stipulate le Convenzioni per la gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali per il periodo di 3 anni, a decorrere dall’1.1.2015 e fino al 31.12.2017, con eccezione della funzione di cui alla lettera l) del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni), *“tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale”*;
- che, in pari data, si è svolta presso il Comune di Garlasco la prima riunione della Conferenza dei Sindaci di cui all’art. 8 della Convenzione Quadro e di cui alle ulteriori disposizioni convenzionali previste dalle deliberazioni consiliari suddette per la gestione in forma associata delle funzioni comunali fondamentali (Rep. scritture private del Comune di Garlasco n. 1/2015), nell’ambito della quale sono state stabilite le linee di indirizzo operative generali per l’avvio della gestione dei servizi in forma associata;
- che in data 4.7.2015, 16.1.2016 e 19.11.2016 si sono svolte le successive riunioni della Conferenza dei Sindaci di cui all’art. 8 della Convenzione Quadro, nell’ambito delle quali sono stati stabiliti ulteriori indirizzi ed azioni operative per la gestione associata dei servizi;

RICHIAMATA, pertanto, la propria deliberazione n. 116 in data 29.12.2014 e visto l'attuale assetto organizzativo ivi previsto;

ATTESO che l'individuazione delle figure dei Responsabili dei Servizi rientra nei poteri di nomina del Sindaco e sono strettamente connesse alla durata del relativo mandato, per cui le funzioni di cui detto cessano, automaticamente, con la nomina del Sindaco stesso;

DATO ATTO che è giunta a naturale scadenza la Convenzione con il Comune di Garlasco per la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale e che si è provveduto alla proroga della medesima fino al 31.12.2017, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29.12.2014 (preceduta da analoga deliberazione consiliare n. 47 in data 22.12.2014 del Comune di Garlasco);

VISTO il rinnovato testo convenzionale, formalmente sottoscritto in data 10.1.2015;

VISTO, quindi, che in forza dei citati provvedimenti, il Segretario Comunale titolare presso il Comune di Alagna è la Dott.ssa Maria Lucia Porta;

VISTI i propri precedenti Decreti n. 6 del 2.1.2014, n. 16 del 2.7.2014, n. 24 del 1.10.2014, n. 13 del 13.1.2015 e n. 14 del 7.1.2016, ad oggetto: "Conferma nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione";

RITENUTO, pertanto, di confermare la dott.ssa Maria Lucia Porta, Segretario Comunale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Alagna, stante la proroga al 31.12.2017 della convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Segreteria Comunale con il Comune di Garlasco;

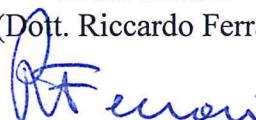
VISTI gli atti d'ufficio;

DECRETA

1. di CONFERMARE la nomina, per le motivazioni tutte in premessa descritte, quale Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Alagna il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Lucia Porta;
2. di INCARICARE il suddetto Funzionario ad effettuare il costante monitoraggio ed a predisporre, entro i termini indicati dalla legge, gli aggiornamenti del Piano comunale triennale di prevenzione della corruzione e del Regolamento per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione;
3. di PUBBLICARE il presente provvedimento anche nella parte specifica del sito istituzionale avente ad oggetto "Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità";
4. di COMUNICARE il presente atto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, individuata nella Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), per gli adempimenti di competenza;
5. di COMUNICARE al Segretario Comunale, interessato, il presente atto.

Alagna, lì 10 gennaio 2017

IL SINDACO
(Dott. Riccardo Ferrari)





COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

Cod. Fiscale e Partita IVA 00473750180

Via Piave, 12 - C.A.P. 27020 – TEL.0382-818105 FAX 0382-818141

e-mail protocollo@comune.alagna.pv.it

DECRETO n. 15/2017

OGGETTO: Costituzione Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di Alagna. Proroga conferma individuazione del Responsabile.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 25.9.2006, ad oggetto: “Strumenti operativi inerenti l’organizzazione del personale. Adeguamenti e precisazioni. Approvazione”, veniva definita l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 29.12.2012 è stata prevista una nuova ridefinizione generale dei servizi dell’Ente;
- gli articoli 55 e seguenti del D. Lgs. 165/2001, come modificati dal D. Lgs. 150/2009, contengono una normativa specifica sulle sanzioni disciplinari per il personale delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO, in particolare, l’art. 55-bis, secondo il quale le sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni sono applicate dal Responsabile della struttura con qualifica dirigenziale; quando il Responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o, comunque, per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle anzi indicate, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo;

CONSIDERATO che il citato comma 4 dell’art. 55-bis del D. Lgs. 165/2001 prevede che: “... ciascuna Amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari - U.P.D. ...omissis”;

VISTE le Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 27.11.2009 e dell’Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni – Servizio Trattamento Personale n. 14/2010;

CONSIDERATO che, in ottemperanza ai disposti di cui all’art. 55-bis del D. Lgs. 165/2001, del D.P.R. 16.4.2013, n. 62 e della bozza di Deliberazione della CIVIT ad oggetto “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle Pubbliche Amministrazioni (art. 54, comma 5. D. Lgs. n. 165/2001)”, deve essere individuato e costituito l’Ufficio Procedimenti Disciplinari – U.P.D. del Comune;

DATO ATTO:

- che nell'organico di questo piccolo Ente non esiste personale con qualifica dirigenziale e che, pertanto, occorre provvedere all'individuazione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari ed alla nomina del relativo Responsabile dando atto che allo stesso è attribuito ogni compito connesso all'applicazione delle sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale;
- che, per quanto attiene l'applicazione della sanzione lieve costituita dal rimprovero verbale, la stessa fa capo ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa nei confronti dei dipendenti della rispettiva area di appartenenza;

VISTA la deliberazione del Sindaco n. 49 del 28.10.2013, con la quale, ritenuto, di dover individuare l'U.P.D. nella forma monocratica, è stato nominato quale Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari il Segretario Comunale;

VISTO il disposto dell'art. 2, comma 4, dell'Intesa in sede di Conferenza Unificata fra Governo, Regioni ed Enti Locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della Legge 6.11.2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (Repertorio atti n. 79/CU del 24.7.2013), che, testualmente, recita: *"Le parti condividono la necessità di tener conto della specificità degli enti di piccole dimensioni, che richiede l'introduzione di forme di adattamento e l'adozione di moduli flessibili rispetto alle previsioni generali; considerata la concentrazione dei ruoli e delle funzioni tipica di queste realtà organizzative locali, in via eccezionale, negli enti in cui le funzioni di responsabile dell'U.P.D. sono affidate al segretario comunale lo stesso può essere individuato anche come responsabile della prevenzione della corruzione"*;

VISTA, all'uopo, la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 14.3.2013;

DATO ATTO, infine, che, sempre nell'ambito della deliberazione del Sindaco n. 49/2013, sopra citata, stante l'assenza di dirigenti presso il Comune, al Segretario Comunale è stata altresì attribuita la facoltà di applicare le sanzioni per responsabilità disciplinare nei confronti dei Responsabili dei Servizi;

DATO ATTO:

- che il Comune di Alagna, in quanto Ente con popolazione inferiore a 1000 abitanti, è assoggettato all'obbligo di gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali entro il 31.12.2014, ai sensi del D.L. 78/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni, apportate, da ultimo, con la Legge 56/2014) e secondo le tempistiche stabilite dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013) e dal D.L. 90/2014;
- che, in forza di tali precetti normativi, con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54, assunte in data 29.12.2014 e dichiarate immediatamente eseguibili, il Comune di Alagna ha provveduto ad associare tutte le funzioni comunali fondamentali con i Comuni di Garlasco e Borgo San Siro;
- che, in previsione dell'avvio a regime della gestione associata suddetta a decorrere dall'1.1.2015, l'Amministrazione Comunale, con deliberazione del Sindaco n. 116 adottata in data 29.12.2014, ha effettuato una riorganizzazione della struttura dell'Ente, al fine di rendere il più possibile omogeneo l'assetto dei propri uffici e Servizi con quello del Comune Capofila (Garlasco), i cui Capi Area assumeranno il ruolo di Responsabili dei Servizi anche presso il Comune di Alagna, in forza del convenuto disposto di cui agli schemi di Convenzione approvate con le suddette deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54 del 29.12.2014;

- che in data 10.1.2015 sono state formalmente stipulate le Convenzioni per la gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali per il periodo di 3 anni, a decorrere dall'1.1.2015 e fino al 31.12.2017, con eccezione della funzione di cui alla lettera l) del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni), *“tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale”*;
- che, in pari data, si è svolta presso il Comune di Garlasco, la prima riunione della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro e di cui alle ulteriori disposizioni convenzionali previste dalle deliberazioni consiliari suddette per la gestione in forma associata delle funzioni comunali fondamentali (Rep. scritture private del Comune di Garlasco n. 1/2015), nell'ambito della quale sono state stabilite le linee di indirizzo operative generali per l'avvio della gestione dei servizi in forma associata;
- che in data 4.7.2015, 16.1.2016 e 19.11.2016 si sono svolte le successive riunioni della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro, nell'ambito delle quali sono stati stabiliti ulteriori indirizzi ed azioni operative per la gestione associata dei servizi;

RICHIAMATA, pertanto, la propria deliberazione n. 116 in data 29.12.2014 e visto l'attuale assetto organizzativo ivi previsto;

RICHIAMATI i propri precedenti Decreti n. 14 in data 13.1.2015 e n. 15 in data 7.1.2016;

DATO ATTO che è giunta a naturale scadenza la Convenzione con il Comune di Garlasco per la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale e che si è provveduto alla proroga della medesima fino al 31.12.2017, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29.12.2014 (preceduta da analoga deliberazione consiliare n. 47 in data 22.12.2014 del Comune di Garlasco);

VISTO il rinnovato testo convenzionale, formalmente sottoscritto in data 10.1.2015;

VISTO, quindi, che in forza dei citati provvedimenti, il Segretario Comunale titolare presso il Comune di Alagna è la Dott.ssa Maria Lucia Porta;

RITENUTO, pertanto, di prorogare la nomina della dott.ssa Maria Lucia Porta, Segretario Comunale, quale Responsabile del costituito Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di Alagna;

VISTA la deliberazione del Sindaco n. 49 del 28.10.2013 e qui integralmente richiamatone il contenuto narrativo e dispositivo;

VISTO il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 150/2009;

VISTO il D.P.R. 62/2013;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Regioni- Autonomie Locali;

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli atti d'ufficio;

DECRETA

- 1) per tutto quanto esposto nella premessa narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto quale parte integrante, a tutti i fini di legge, di PROROGARE la nomina, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera d), del D. Lgs. 267/2000, di Responsabile dell'istituito Ufficio Procedimenti Disciplinari (ex art. 55-bis del D. Lgs. 165/200, come introdotto dall'art. 69 del D. Lgs. 150/2009 e configurato quale struttura monocratica) nella figura del Segretario Comunale, il quale individuerà, di volta in volta, uno o più dipendenti di cui avvalersi per gli accertamenti istruttori e per tutto l'iter procedurale riguardante i procedimenti disciplinari, nonché per la verbalizzazione delle sedute;
- 2) di DARE ATTO che l'Ufficio Procedimenti Disciplinari è competente ad irrogare al personale dipendente le sanzioni a partire dal rimprovero scritto ed oltre;
- 3) di DARE ATTO che i Responsabili apicali titolari di Posizione Organizzativa sono competenti ad irrogare al personale dipendente della struttura cui sono preposti esclusivamente la sanzione del rimprovero verbale;
- 4) di DARE ATTO che, stante l'assenza di dirigenti presso il Comune, al Segretario Comunale viene attribuita altresì la competenza ai fini dell'applicazione delle sanzioni per responsabilità disciplinare nei confronti dei Responsabili dei Servizi;
- 5) di CONFERMARE l'individuazione della persona titolare dell'incarico fino al giorno 31.12.2017 compreso;
- 6) di COMUNICARE al Segretario Comunale, ed ai Responsabili dei Servizi del Comune, interessati, il presente atto.

Alagna, lì 10 gennaio 2017

IL SINDACO
(Dott. Riccardo Ferrari)





COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

Cod. Fiscale e Partita IVA 00473750180

*Via Piave, 12 - C.A.P. 27020 – TEL.0382-818105 FAX 0382-818141
e-mail protocollo@comune.alagna.pv.it*

DECRETO n. 16/2017

OGGETTO: Individuazione Responsabile Amministrativo facente funzione del Servizio Amministrativo - Affari Generali.

IL SINDACO

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 36 del 23.5.2000, n. 73 del 18.12.2000, n. 81 del 25.9.2006 e n. 104 del 29.12.2012, con le quali si è provveduto a riorganizzazioni generali degli Uffici e dei Servizi del Comune, con tutte le competenze afferenti meglio ivi individuate;

DATO ATTO:

- che il Comune di Alagna, in quanto Ente con popolazione inferiore a 1000 abitanti, è assoggettato all'obbligo di gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali entro il 31.12.2014, ai sensi del D.L. 78/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni, apportate, da ultimo, con la Legge 56/2014) e secondo le tempistiche stabilite dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013) e dal D.L. 90/2014;
- che, in forza di tali precetti normativi, con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54, assunte in data 29.12.2014 e dichiarate immediatamente eseguibili, il Comune di Alagna ha provveduto ad associare tutte le funzioni comunali fondamentali con i Comuni di Garlasco e Borgo San Siro;
- che, in previsione dell'avvio a regime della gestione associata suddetta a decorrere dall'1.1.2015, l'Amministrazione Comunale, con deliberazione del Sindaco n. 116 adottata in data 29.12.2014, ha effettuato una riorganizzazione della struttura dell'Ente, al fine di rendere il più possibile omogeneo l'assetto dei propri uffici e Servizi con quello del Comune Capofila (Garlasco), i cui Capi Area assumeranno il ruolo di Responsabili dei Servizi anche presso il Comune di Alagna, in forza del convenuto disposto di cui agli schemi di Convenzione approvate con le suddette deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54 del 29.12.2014;
- che in data 10.1.2015 sono state formalmente stipulate le Convenzioni per la gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali per il periodo di 3 anni, a decorrere dall'1.1.2015 e fino al 31.12.2017, con eccezione della funzione di cui alla lettera l) del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni), *"tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale"*;
- che, in pari data, si è svolta presso il Comune di Garlasco la prima riunione della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro e di cui alle ulteriori disposizioni

convenzionali previste dalle deliberazioni consiliari suddette per la gestione in forma associata delle funzioni comunali fondamentali (Rep. scritture private del Comune di Garlasco n. 1/2015), nell'ambito della quale sono state stabilite le linee di indirizzo operative generali per l'avvio della gestione dei servizi in forma associata;

- che in data 4.7.2015, 16.1.2016 e 19.11.2016 si sono svolte le successive riunioni della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro, nell'ambito delle quali sono stati stabiliti ulteriori indirizzi ed azioni operative per la gestione associata dei servizi;

RICHIAMATA, pertanto, la propria deliberazione n. 116 in data 29.12.2014 e visto l'attuale assetto organizzativo ivi previsto;

RICHIAMATI i propri Decreti n. 1 del 12.1.2015, n. 15 del 13.1.2015, n. 1 del 2.1.2016, n. 16, del 7.1.2016 e n. 1 assunto in data 2.1.2017;

RICHIAMATI i propri precedenti decreti, con i quali si affidavano al Segretario Comunale, in funzione di supplenza temporanea dei Responsabili titolari, i compiti di Responsabile facente funzione dei Servizi Comunali;

CONSIDERATO che si prospetta l'opportunità di attribuire al Segretario Comunale le funzioni di Responsabile Amministrativo facente funzione relativamente al Servizio Amministrativo-Affari Generali, al fine di non lasciare scoperta tale importante funzione in caso di impedimento e/o assenza temporanea del Responsabile;

VISTO l'art. 97, comma 4, lettera d) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTE le vigenti disposizioni di legge in merito;

SENTITO in merito il Segretario Comunale;

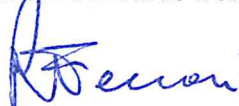
VISTO il vigente Statuto

DECRETA

1. di INDIVIDUARE il Responsabile Amministrativo facente funzione del Servizio Amministrativo-Affari Generali in caso di assenza e/o impedimento del Responsabile del Servizio Amministrativo-Affari Generali, per tutto quanto esposto nella premessa narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto quale parte integrante, nel Segretario Comunale, Dott. Maria Lucia Porta, con i compiti e le funzioni previste dalla Legge e dai Regolamenti in materia;
2. di DARE ATTO che il presente provvedimento avrà decorrenza 1.1./31.12.2017;
3. di TRASMETTERE copia del presente decreto al Segretario Comunale, interessato.

Alagna, lì 10 gennaio 2017

IL SINDACO
(Dott. Riccardo Ferrari)





COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

Cod. Fiscale e Partita IVA 00473750180

Via Piave, 12 - C.A.P. 27020 – TEL.0382-818105 FAX 0382-818141

e-mail protocollo@comune.alagna.pv.it

DECRETO n. 17/2017

OGGETTO: Individuazione Responsabile Amministrativo facente funzione del Servizio Finanziario - Entrate Tributarie.

IL SINDACO

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 36 del 23.5.2000, n. 73 del 18.12.2000, n. 81 del 25.9.2006 e n. 104 del 29.12.2012, con le quali si è provveduto a riorganizzazioni generali degli Uffici e dei Servizi del Comune, con tutte le competenze afferenti meglio ivi individuate;

DATO ATTO:

- che il Comune di Alagna, in quanto Ente con popolazione inferiore a 1000 abitanti, è assoggettato all'obbligo di gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali entro il 31.12.2014, ai sensi del D.L. 78/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni, apportate, da ultimo, con la Legge 56/2014) e secondo le tempistiche stabilite dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013) e dal D.L. 90/2014;
- che, in forza di tali precetti normativi, con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54, assunte in data 29.12.2014 e dichiarate immediatamente eseguibili, il Comune di Alagna ha provveduto ad associare tutte le funzioni comunali fondamentali con i Comuni di Garlasco e Borgo San Siro;
- che, in previsione dell'avvio a regime della gestione associata suddetta a decorrere dall'1.1.2015, l'Amministrazione Comunale, con deliberazione del Sindaco n. 116 adottata in data 29.12.2014, ha effettuato una riorganizzazione della struttura dell'Ente, al fine di rendere il più possibile omogeneo l'assetto dei propri uffici e Servizi con quello del Comune Capofila (Garlasco), i cui Capi Area assumeranno il ruolo di Responsabili dei Servizi anche presso il Comune di Alagna, in forza del convenuto disposto di cui agli schemi di Convenzione approvate con le suddette deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54 del 29.12.2014;
- che in data 10.1.2015 sono state formalmente stipulate le Convenzioni per la gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali per il periodo di 3 anni, a decorrere dall'1.1.2015 e fino al 31.12.2017, con eccezione della funzione di cui alla lettera l) del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni), *“tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale”*;
- che, in pari data, si è svolta presso il Comune di Garlasco la prima riunione della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro e di cui alle ulteriori disposizioni convenzionali previste dalle deliberazioni consiliari suddette per la gestione in forma

associata delle funzioni comunali fondamentali (Rep. scritture private del Comune di Garlasco n. 1/2015), nell'ambito della quale sono state stabilite le linee di indirizzo operative generali per l'avvio della gestione dei servizi in forma associata;

- che in data 4.7.2015, 16.1.2016 e 19.11.2016 si sono svolte le successive riunioni della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro, nell'ambito delle quali sono stati stabiliti ulteriori indirizzi ed azioni operative per la gestione associata dei servizi;

RICHIAMATA, pertanto, la propria deliberazione n. 116 in data 29.12.2014 e visto l'attuale assetto organizzativo ivi previsto;

RICHIAMATI i propri decreti n. 3 in data 12.1.2015, n. 16 in data 13.1.2015, n. 3 del 4.1.2016, n. 17 del 7.1.2016;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 3, assunto in data 2.1.2017;

RICHIAMATI i propri precedenti decreti, con i quali si affidavano al Segretario Comunale, in funzione di supplenza temporanea dei Responsabili titolari, i compiti di Responsabile facente funzione dei Servizi Comunali;

CONSIDERATO che si prospetta l'opportunità di attribuire al Segretario Comunale le funzioni di Responsabile Amministrativo facente funzione relativamente al Servizio Finanziario - Entrate Tributarie, al fine di non lasciare scoperta tale importante funzione in caso di impedimento e/o assenza temporanea del Responsabile;

VISTO l'art. 97, comma 4, lettera d) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTE le vigenti disposizioni di legge in merito;

SENTITO in merito il Segretario Comunale;

VISTO il vigente Statuto

DECRETA

1. di INDIVIDUARE il Responsabile Amministrativo facente funzione del Servizio Finanziario - Entrate Tributarie in caso di assenza e/o impedimento del Responsabile del Servizio Finanziario - Entrate Tributarie, per tutto quanto esposto nella premessa narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto quale parte integrante, nel Segretario Comunale, Dott. Maria Lucia Porta, con i compiti e le funzioni previste dalla Legge e dai Regolamenti in materia;
2. di DARE ATTO che il presente provvedimento avrà decorrenza 1.1./31.12.2017;
3. di TRASMETTERE copia del presente decreto al Segretario Comunale, interessato.

Alagna, lì 10 gennaio 2017

IL SINDACO
(Dott. Riccardo Ferrari)





COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

Cod. Fiscale e Partita IVA 00473750180

*Via Piave, 12 - C.A.P. 27020 – TEL.0382-818105 FAX 0382-818141
e-mail protocollo@comune.alagna.pv.it*

DECRETO n. 18/2017

OGGETTO: Individuazione Responsabile Amministrativo facente funzione del Servizio Territorio.

IL SINDACO

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 36 del 23.5.2000, n. 73 del 18.12.2000, n. 81 del 25.9.2006 e n. 104 del 29.12.2012, con le quali si è provveduto a riorganizzazioni generali degli Uffici e dei Servizi del Comune, con tutte le competenze afferenti meglio ivi individuate;

DATO ATTO:

- che il Comune di Alagna, in quanto Ente con popolazione inferiore a 1000 abitanti, è assoggettato all'obbligo di gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali entro il 31.12.2014, ai sensi del D.L. 78/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni, apportate, da ultimo, con la Legge 56/2014) e secondo le tempistiche stabilite dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013) e dal D.L. 90/2014;
- che, in forza di tali precetti normativi, con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54, assunte in data 29.12.2014 e dichiarate immediatamente eseguibili, il Comune di Alagna ha provveduto ad associare tutte le funzioni comunali fondamentali con i Comuni di Garlasco e Borgo San Siro;
- che, in previsione dell'avvio a regime della gestione associata suddetta a decorrere dall'1.1.2015, l'Amministrazione Comunale, con deliberazione del Sindaco n. 116 adottata in data 29.12.2014, ha effettuato una riorganizzazione della struttura dell'Ente, al fine di rendere il più possibile omogeneo l'assetto dei propri uffici e Servizi con quello del Comune Capofila (Garlasco), i cui Capi Area assumeranno il ruolo di Responsabili dei Servizi anche presso il Comune di Alagna, in forza del convenuto disposto di cui agli schemi di Convenzione approvate con le suddette deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54 del 29.12.2014;
- che in data 10.1.2015 sono state formalmente stipulate le Convenzioni per la gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali per il periodo di 3 anni, a decorrere dall'1.1.2015 e fino al 31.12.2017, con eccezione della funzione di cui alla lettera l) del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni), *“tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale”*;
- che, in pari data, si è svolta presso il Comune di Garlasco la prima riunione della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro e di cui alle ulteriori disposizioni convenzionali previste dalle deliberazioni consiliari suddette per la gestione in forma

associata delle funzioni comunali fondamentali (Rep. scritture private del Comune di Garlasco n. 1/2015), nell'ambito della quale sono state stabilite le linee di indirizzo operative generali per l'avvio della gestione dei servizi in forma associata;

- che in data 4.7.2015, 16.1.2016 e 19.11.2016 si sono svolte le successive riunioni della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro, nell'ambito delle quali sono stati stabiliti ulteriori indirizzi ed azioni operative per la gestione associata dei servizi;

RICHIAMATA, pertanto, la propria deliberazione n. 116 in data 29.12.2014 e visto l'attuale assetto organizzativo ivi previsto;

RICHIAMATI i propri decreti n. 4 in data 12.1.2015, n. 17 in data 13.1.2015, n. 4 del 4.1.2016 e n. 18, assunto in data 7.1.2016;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 4, assunto in data 2.1.2017;

RICHIAMATI i propri precedenti decreti, con i quali si affidavano al Segretario Comunale, in funzione di supplenza temporanea dei Responsabili titolari, i compiti di Responsabile facente funzione dei Servizi Comunali;

CONSIDERATO che si prospetta l'opportunità di attribuire al Segretario Comunale le funzioni di Responsabile Amministrativo facente funzione relativamente al Servizio Territorio, al fine di non lasciare scoperta tale importante funzione in caso di impedimento e/o assenza temporanea del Responsabile;

VISTO l'art. 97, comma 4, lettera d) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTE le vigenti disposizioni di legge in merito;

SENTITO in merito il Segretario Comunale;

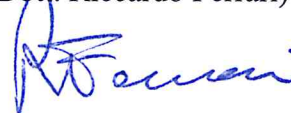
VISTO il vigente Statuto

DECRETA

1. di INDIVIDUARE il Responsabile Amministrativo facente funzione del Servizio Territorio in caso di assenza e/o impedimento del Responsabile del Servizio Territorio, per tutto quanto esposto nella premessa narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto quale parte integrante, nel Segretario Comunale, Dott. Maria Lucia Porta, con i compiti e le funzioni previste dalla Legge e dai Regolamenti in materia;
2. di DARE ATTO che il presente provvedimento avrà decorrenza 1.1./31.12.2017;
3. di TRASMETTERE copia del presente decreto al Segretario Comunale, interessato.

Alagna, lì 10 gennaio 2017

IL SINDACO
(Dott. Riccardo Ferrari)





COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

Cod. Fiscale e Partita IVA 00473750180

Via Piave, 12 - C.A.P. 27020 – TEL.0382-818105 FAX 0382-818141

e-mail protocollo@comune.alagna.pv.it

DECRETO n. 19/2017

OGGETTO: Individuazione Responsabile Amministrativo facente funzione del Servizio Polizia Locale.

IL SINDACO

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 36 del 23.5.2000, n. 73 del 18.12.2000, n. 81 del 25.9.2006 e n. 104 del 29.12.2012, con le quali si è provveduto a riorganizzazioni generali degli Uffici e dei Servizi del Comune, con tutte le competenze afferenti meglio ivi individuate;

DATO ATTO:

- che il Comune di Alagna, in quanto Ente con popolazione inferiore a 1000 abitanti, è assoggettato all'obbligo di gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali entro il 31.12.2014, ai sensi del D.L. 78/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni, apportate, da ultimo, con la Legge 56/2014) e secondo le tempistiche stabilite dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013) e dal D.L. 90/2014;
- che, in forza di tali precetti normativi, con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54, assunte in data 29.12.2014 e dichiarate immediatamente eseguibili, il Comune di Alagna ha provveduto ad associare tutte le funzioni comunali fondamentali con i Comuni di Garlasco e Borgo San Siro;
- che, in previsione dell'avvio a regime della gestione associata suddetta a decorrere dall'1.1.2015, l'Amministrazione Comunale, con deliberazione del Sindaco n. 116 adottata in data 29.12.2014, ha effettuato una riorganizzazione della struttura dell'Ente, al fine di rendere il più possibile omogeneo l'assetto dei propri uffici e Servizi con quello del Comune Capofila (Garlasco), i cui Capi Area assumeranno il ruolo di Responsabili dei Servizi anche presso il Comune di Alagna, in forza del convenuto disposto di cui agli schemi di Convenzione approvate con le suddette deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54 del 29.12.2014;
- che in data 10.1.2015 sono state formalmente stipulate le Convenzioni per la gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali per il periodo di 3 anni, a decorrere dall'1.1.2015 e fino al 31.12.2017, con eccezione della funzione di cui alla lettera l) del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni), *“tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale”*;
- che, in pari data, si è svolta presso il Comune di Garlasco la prima riunione della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro e di cui alle ulteriori disposizioni convenzionali previste dalle deliberazioni consiliari suddette per la gestione in forma associata delle funzioni comunali fondamentali (Rep. scritture private del Comune di Garlasco n. 1/2015), nell'ambito della quale sono state stabilite le linee di indirizzo operative generali per l'avvio della gestione dei servizi in forma associata;

- che in data 4.7.2015, 16.1.2016 e 19.11.2016 si sono svolte le successive riunioni della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro, nell'ambito delle quali sono stati stabiliti ulteriori indirizzi ed azioni operative per la gestione associata dei servizi;
- che, con apposite deliberazioni assunte dai Consigli Comunali dei tre Comuni interessati nel mese di novembre 2016, la Convenzione per la gestione in forma associata del Comando Unico di Polizia Locale è stata prorogata al 31.12.2027;

RICHIAMATA, pertanto, la propria deliberazione n. 116 in data 29.12.2014 e visto l'attuale assetto organizzativo ivi previsto;

RICHIAMATI i propri decreti n. 6 in data 12.1.2015, n. 18 in data 13.1.2015, n. 6 in data 4.1.2016 e n. 19, assunto in data 7.1.2016;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 6, assunto in data 2.1.2017;

RICHIAMATI i propri precedenti decreti, con i quali si affidavano al Segretario Comunale, in funzione di supplenza temporanea dei Responsabili titolari, i compiti di Responsabile facente funzione dei Servizi Comunali;

CONSIDERATO che si prospetta l'opportunità di attribuire al Segretario Comunale le funzioni di Responsabile Amministrativo facente funzione relativamente al Servizio Polizia Locale, al fine di non lasciare scoperta tale importante funzione in caso di impedimento e/o assenza temporanea del Responsabile;

VISTO l'art. 97, comma 4, lettera d) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTE le vigenti disposizioni di legge in merito;

SENTITO in merito il Segretario Comunale;

VISTO il vigente Statuto

DECRETA

1. di INDIVIDUARE il Responsabile Amministrativo facente funzione del Servizio di Polizia Locale in caso di assenza e/o impedimento del Comandante del Servizio di Polizia Locale, per tutto quanto esposto nella premessa narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto quale parte integrante, nel Segretario Comunale, Dott. Maria Lucia Porta, con i compiti e le funzioni previste dalla Legge e dai Regolamenti in materia;
2. di DARE ATTO che il presente provvedimento avrà decorrenza 1.1./31.12.2017;
3. di TRASMETTERE copia del presente decreto al Segretario Comunale, interessato.

Alagna, lì 10 gennaio 2017

IL SINDACO
(Dott. Riccardo Ferrari)





COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

Cod. Fiscale e Partita IVA 00473750180

Via Piave, 12 - C.A.P. 27020 – TEL.0382-818105 FAX 0382-818141
e-mail protocollo@comune.alagna.pv.it

DECRETO n. 20/2017

OGGETTO: Individuazione Responsabile Amministrativo facente funzione dei Tributi in ambito comunale.

IL SINDACO

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 36 del 23.5.2000, n. 73 del 18.12.2000, n. 81 del 25.9.2006 e n. 104 del 29.12.2012, con le quali si è provveduto a riorganizzazioni generali degli Uffici e dei Servizi del Comune, con tutte le competenze afferenti meglio ivi individuate;

DATO ATTO:

- che il Comune di Alagna, in quanto Ente con popolazione inferiore a 1000 abitanti, è assoggettato all'obbligo di gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali entro il 31.12.2014, ai sensi del D.L. 78/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni, apportate, da ultimo, con la Legge 56/2014) e secondo le tempistiche stabilite dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013) e dal D.L. 90/2014;
- che, in forza di tali precetti normativi, con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54, assunte in data 29.12.2014 e dichiarate immediatamente eseguibili, il Comune di Alagna ha provveduto ad associare tutte le funzioni comunali fondamentali con i Comuni di Garlasco e Borgo San Siro;
- che, in previsione dell'avvio a regime della gestione associata suddetta a decorrere dall'1.1.2015, l'Amministrazione Comunale, con deliberazione del Sindaco n. 116 adottata in data 29.12.2014, ha effettuato una riorganizzazione della struttura dell'Ente, al fine di rendere il più possibile omogeneo l'assetto dei propri uffici e Servizi con quello del Comune Capofila (Garlasco), i cui Capi Area assumeranno il ruolo di Responsabili dei Servizi anche presso il Comune di Alagna, in forza del convenuto disposto di cui agli schemi di Convenzione approvate con le suddette deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54 del 29.12.2014;
- che in data 10.1.2015 sono state formalmente stipulate le Convenzioni per la gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali per il periodo di 3 anni, a decorrere dall'1.1.2015 e fino al 31.12.2017, con eccezione della funzione di cui alla lettera l) del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni), *“tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale”*;
- che, in pari data, si è svolta presso il Comune di Garlasco la prima riunione della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro e di cui alle ulteriori disposizioni convenzionali previste dalle deliberazioni consiliari suddette per la gestione in forma

associata delle funzioni comunali fondamentali (Rep. scritture private del Comune di Garlasco n. 1/2015), nell'ambito della quale sono state stabilite le linee di indirizzo operative generali per l'avvio della gestione dei servizi in forma associata;

- che in data 4.7.2015, 16.1.2016 e 19.11.2016 si sono svolte le successive riunioni della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro, nell'ambito delle quali sono stati stabiliti ulteriori indirizzi ed azioni operative per la gestione associata dei servizi;

RICHIAMATA, pertanto, la propria deliberazione n. 116 in data 29.12.2014 e visto l'attuale assetto organizzativo ivi previsto;

RICHIAMATI i propri Decreti n. 11 e n. 19 in data 13.1.2015, nonché n. 11 e 20 in data 7.1.2016;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 11, assunto in data odierna;

RICHIAMATI i propri precedenti decreti, con i quali si affidavano al Segretario Comunale, in funzione di supplenza temporanea dei Responsabili titolari, i compiti di Responsabile facente funzione dei Servizi Comunali;

CONSIDERATO che si prospetta l'opportunità di attribuire al Segretario Comunale le funzioni di Responsabile Amministrativo facente funzione relativamente ai Tributi in ambito comunale, al fine di non lasciare scoperta tale importante funzione in caso di impedimento e/o assenza temporanea del Responsabile;

VISTO l'art. 97, comma 4, lettera d) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTE le vigenti disposizioni di legge in merito;

SENTITO in merito il Segretario Comunale;

VISTO il vigente Statuto

DECRETA

1. di INDIVIDUARE il Responsabile Amministrativo facente funzione dei Tributi in ambito comunale in caso di assenza e/o impedimento del Responsabile individuato con il proprio decreto n. 11, assunto in data odierna, per tutto quanto esposto nella premessa narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto quale parte integrante, nel Segretario Comunale, Dott. Maria Lucia Porta, con i compiti e le funzioni previste dalla Legge e dai Regolamenti in materia;
2. di DARE ATTO che il presente provvedimento avrà decorrenza 1.1./31.12.2017;
3. di TRASMETTERE copia del presente decreto al Segretario Comunale, interessato.

Alagna, lì 10 gennaio 2017

IL SINDACO
(Dott. Riccardo Ferrari)





COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

Cod. Fiscale e Partita IVA 00473750180

Via Piave, 12 - C.A.P. 27020 – TEL.0382-818105 FAX 0382-818141

e-mail protocollo@comune.alagna.pv.it

DECRETO n. 21/2017

OGGETTO: Attribuzione funzioni di Responsabile dell'Ufficio Personale ed organizzazione.

IL SINDACO

PRESO ATTO dell'esito delle consultazioni amministrative per l'elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale dei giorni 26 e 27 maggio 2013;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 36 del 23.5.2000, n. 73 del 18.12.2000, n. 81 del 25.9.2006 e n. 104 del 29.12.2012, con le quali si è provveduto a riorganizzazioni generali degli Uffici e dei Servizi del Comune, con tutte le competenze afferenti meglio ivi individuate;

DATO ATTO:

- che il Comune di Alagna, in quanto Ente con popolazione inferiore a 1000 abitanti, è assoggettato all'obbligo di gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali entro il 31.12.2014, ai sensi del D.L. 78/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni, apportate, da ultimo, con la Legge 56/2014) e secondo le tempistiche stabilite dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013) e dal D.L. 90/2014;
- che, in forza di tali precetti normativi, con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54, assunte in data 29.12.2014 e dichiarate immediatamente eseguibili, il Comune di Alagna ha provveduto ad associare tutte le funzioni comunali fondamentali con i Comuni di Garlasco e Borgo San Siro;
- che, in previsione dell'avvio a regime della gestione associata suddetta a decorrere dall'1.1.2015, l'Amministrazione Comunale, con deliberazione del Sindaco n. 116 adottata in data 29.12.2014, ha effettuato una riorganizzazione della struttura dell'Ente, al fine di rendere il più possibile omogeneo l'assetto dei propri uffici e Servizi con quello del Comune Capofila (Garlasco), i cui Capi Area assumeranno il ruolo di Responsabili dei Servizi anche presso il Comune di Alagna, in forza del convenuto disposto di cui agli schemi di Convenzione approvate con le suddette deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54 del 29.12.2014;
- che in data 10.1.2015 sono state formalmente stipulate le Convenzioni per la gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali per il periodo di 3 anni, a decorrere dall'1.1.2015 e fino al 31.12.2017, con eccezione della funzione di cui alla lettera l) del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni), *"tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale"*;

- che, in pari data, si è svolta presso il Comune di Garlasco, la prima riunione della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro e di cui alle ulteriori disposizioni convenzionali previste dalle deliberazioni consiliari suddette per la gestione in forma associata delle funzioni comunali fondamentali (Rep. scritture private del Comune di Garlasco n. 1/2015), nell'ambito della quale sono state stabilite le linee di indirizzo operative generali per l'avvio della gestione dei servizi in forma associata;
- che in data 4.7.2015, 16.1.2016 e 19.11.2016 si sono svolte le successive riunioni della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro, nell'ambito delle quali sono stati stabiliti ulteriori indirizzi ed azioni operative per la gestione associata dei servizi;

DATO ATTO che, nell'ambito della riorganizzazione prevista con la propria deliberazione n. 116/2014, sopra citata, nell'ambito del "Servizio Amministrativo - Affari Generali", è compreso l'"Ufficio Personale, organizzazione, procedimenti disciplinari", la cui competenza è attribuita al Segretario Comunale;

DATO ATTO che è giunta a naturale scadenza la Convenzione con il Comune di Garlasco per la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale e che si è provveduto alla proroga della medesima fino al 31.12.2017, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29.12.2014 (preceduta da analoga deliberazione consiliare n. 47 in data 22.12.2014 del Comune di Garlasco);

VISTO il rinnovato testo convenzionale, formalmente sottoscritto in data 10.1.2015;

VISTO, quindi, che in forza dei citati provvedimenti, il Segretario Comunale titolare presso il Comune di Alagna è la Dott.ssa Maria Lucia Porta;

VISTA la propria deliberazione n. 116 in data 29.12.2014 e visto l'attuale assetto organizzativo ivi previsto;

VISTI i propri precedenti Decreti n. 14 e n. 20 in data 13.1.2015, nonché n. 15 e n. 21 in data 7.1.2016;

DATO ATTO che con il proprio precedente Decreto n. 15, assunto in data odierna, è stata confermata la proroga dell'individuazione del Segretario Comunale pro tempore quale Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di Alagna;

RITENUTO, pertanto, di attribuire, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera d), del D. Lgs. 267/2000, le funzioni di Responsabile dell'Ufficio Personale ed organizzazione al Segretario Comunale, dott.ssa Maria Lucia Porta, nell'ambito del più generale Servizio Amministrativo - Affari Generali, la cui responsabilità è stata conferita per l'anno 2017 al Capo Area Amministrativa - Demografica del Comune di Garlasco, Dott. Fabio Scevola, con proprio Decreto n. 1 del 2.1.2017;

VISTO il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 150/2009;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Regioni- Autonomie Locali;

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli atti d'ufficio;

DECRETA

- 1) per tutto quanto esposto nella premessa narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto quale parte integrante, a tutti i fini di legge, di ATTRIBUIRE, per tutto quanto esposto nella premessa narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto quale parte integrante, al Segretario Comunale, Dott. Maria Lucia Porta, le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lettera d), del D. Lgs. 267/2000, relativamente all'Ufficio Personale ed organizzazione, nell'ambito del Servizio Amministrativo - Affari Generali, così come ridefinito dalla deliberazione del Sindaco n. 116 del 29.12.2014;
- 2) di INDIVIDUARE il periodo di decorrenza delle funzioni dell'incarico dall'1.1.2017 fino al 31.12.2017 compreso;
- 3) di COMUNICARE al Segretario Comunale, interessato, il presente atto.

Alagna, lì 10 gennaio 2017

IL SINDACO
(Dott. Riccardo Ferrari)





COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

Cod. Fiscale e Partita IVA 00473750180

*Via Piave, 12 - C.A.P. 27020 – TEL.0382-818105 FAX 0382-818141
e-mail protocollo@comune.alagna.pv.it*

DECRETO n. 22/2016

OGGETTO: Attribuzione funzioni di Ufficiale elettorale facente funzione, ai sensi dell'art. 2, comma 30, della Legge 24.12.2007, n. 244.

IL SINDACO

PRESO ATTO dell'esito delle consultazioni amministrative per l'elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale dei giorni 26 e 27 maggio 2013;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 36 del 23.5.2000, n. 73 del 18.12.2000, n. 81 del 25.9.2006 e n. 104 del 29.12.2012, con le quali si è provveduto a riorganizzazioni generali degli Uffici e dei Servizi del Comune, con tutte le competenze afferenti meglio ivi individuate;

DATO ATTO:

- che il Comune di Alagna, in quanto Ente con popolazione inferiore a 1000 abitanti, è assoggettato all'obbligo di gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali entro il 31.12.2014, ai sensi del D.L. 78/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni, apportate, da ultimo, con la Legge 56/2014) e secondo le tempistiche stabilite dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013) e dal D.L. 90/2014;
- che, in forza di tali precetti normativi, con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54, assunte in data 29.12.2014 e dichiarate immediatamente eseguibili, il Comune di Alagna ha provveduto ad associare tutte le funzioni comunali fondamentali con i Comuni di Garlasco e Borgo San Siro;
- che, in previsione dell'avvio a regime della gestione associata suddetta a decorrere dall'1.1.2015, l'Amministrazione Comunale, con deliberazione del Sindaco n. 116 adottata in data 29.12.2014, ha effettuato una riorganizzazione della struttura dell'Ente, al fine di rendere il più possibile omogeneo l'assetto dei propri uffici e Servizi con quello del Comune Capofila (Garlasco), i cui Capi Area assumeranno il ruolo di Responsabili dei Servizi anche presso il Comune di Alagna, in forza del convenuto disposto di cui agli schemi di Convenzione approvate con le suddette deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54 del 29.12.2014;
- che in data 10.1.2015 sono state formalmente stipulate le Convenzioni per la gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali per il periodo di 3 anni, a decorrere dall'1.1.2015 e fino al 31.12.2017, con eccezione della funzione di cui alla lettera l) del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni), *“tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale”*;

- che, in pari data, si è svolta presso il Comune di Garlasco la prima riunione della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro e di cui alle ulteriori disposizioni convenzionali previste dalle deliberazioni consiliari suddette per la gestione in forma associata delle funzioni comunali fondamentali (Rep. scritture private del Comune di Garlasco n. 1/2015), nell'ambito della quale sono state stabilite le linee di indirizzo operative generali per l'avvio della gestione dei servizi in forma associata;
- che in data 4.7.2015, 16.1.2016 e 19.11.2016 si sono svolte le successive riunioni della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro, nell'ambito delle quali sono stati stabiliti ulteriori indirizzi ed azioni operative per la gestione associata dei servizi;

RICHIAMATA, pertanto, la propria deliberazione n. 116 in data 29.12.2014 e visto l'attuale assetto organizzativo ivi previsto;

DATO ATTO che è giunta a naturale scadenza la Convenzione con il Comune di Garlasco per la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale e che si è provveduto alla proroga della medesima fino al 31.12.2017, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29.12.2014 (preceduta da analoga deliberazione consiliare n. 47 in data 22.12.2014 del Comune di Garlasco);

VISTO il rinnovato testo convenzionale, formalmente sottoscritto in data 10.1.2015;

RICHIAMATI tutti i propri precedenti provvedimenti, con i quali il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Lucia Porta, è stato individuato Responsabile di funzioni e servizi, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera d), del T.U.E.L., D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in assenza di altre figure idonee, titolari di specifiche responsabilità;

VISTI i propri precedenti decreti n. 2, 7 e 8 del 12.1.2015, nonché n. 2, 7 e 8 del 4.1.2016;

VISTO il proprio precedente Decreto n. 7 in data 2.1.2017, con il quale sono state attribuite, per le motivazioni ivi indicate, al Segretario Comunale, con apposito incarico ex art. 97, comma 4, lettera d) del D. Lgs. 267/2000, le funzioni di Ufficiale Elettorale, ai sensi dell'art. 2, comma 30, della Legge 24.12.2007, n. 244;

VISTO il proprio precedente Decreto n. 2 in data 2.1.2017, ad oggetto: "Attribuzione funzioni di Responsabile dei Servizi Demografici";

VISTO il proprio precedente Decreto n. 8 in data 2.1.2017, ad oggetto: "Attribuzione funzioni Vice Segretario Comunale – anno 2017";

CONSIDERATO che si prospetta l'opportunità di conferire al Vice Segretario Comunale, nell'ambito delle attribuzioni di cui al Decreto n. 8/2017, sopra citato, le funzioni di Ufficiale elettorale facente funzione, al fine di non lasciare scoperta tale importante funzione in caso di impedimento e/o assenza temporanea del Responsabile;

CONSIDERATO che, nell'ambito delle funzioni assegnate, il Vice Segretario Comunale riveste sia la qualificazione che la specifica capacità, in relazione alle competenze acquisite ed attribuite, di ricoprire anche l'incarico di Ufficiale Elettorale e di svolgere le funzioni relative, assumendone la relativa responsabilità;

RITENUTO, pertanto, di nominare il dott. Fabio Scevola, Vice Segretario Comunale, Ufficiale Elettorale del Comune facente funzione, per il periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre 2017 compreso, in caso di impedimento e/o assenza temporanea del Segretario Comunale;

VISTO l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTE le vigenti disposizioni di legge in merito;

VISTO il vigente Statuto

SENTITA la Commissione Elettorale Comunale;

VISTO l'art. 4-*bis* del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223;

VISTO l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli atti d'ufficio;

DECRETA

1. di ATTRIBUIRE al Vice Segretario Comunale, Dott. Fabio Scevola, le funzioni di Ufficiale Elettorale facente funzione, in caso di impedimento e/o assenza temporanea del Segretario Comunale, del quale ha funzioni di supplenza altresì per quanto attiene le funzioni di Responsabile dei Servizi Demografici a quest'ultimo conferite con Decreto sindacale n. 2 del 4.1.2017;
2. di INDIVIDUARE il periodo di decorrenza dell'incarico dall'1.1.2017 fino al 31.12.2017 compreso;
3. di COMUNICARE alla Prefettura di Pavia ed alla Commissione Elettorale Circondariale di Vigevano il presente atto;
4. di COMUNICARE, al Vice Segretario Comunale, interessato, il presente atto.

Alagna, lì 10 gennaio 2017

IL SINDACO
(Dott. Riccardo Ferrari)





COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

Cod. Fiscale e Partita IVA 00473750180

*Via Piave, 12 - C.A.P. 27020 – TEL.0382-818105 FAX 0382-818141
e-mail protocollo@comune.alagna.pv.it*

DECRETO n. 23/2017

OGGETTO: Conferma individuazione del Responsabile della gestione e conservazione documentale del Comune di Alagna.

IL SINDACO

PRESO ATTO dell'esito delle consultazioni amministrative per l'elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale dei giorni 26 e 27 maggio 2013;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 36 del 23.5.2000, n. 73 del 18.12.2000, n. 81 del 25.9.2006 e n. 104 del 29.12.2012, con le quali si è provveduto a riorganizzazioni generali degli Uffici e dei Servizi del Comune, con tutte le competenze afferenti meglio ivi individuate;

DATO ATTO:

- che il Comune di Alagna, in quanto Ente con popolazione inferiore a 1000 abitanti, è assoggettato all'obbligo di gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali entro il 31.12.2014, ai sensi del D.L. 78/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni, apportate, da ultimo, con la Legge 56/2014) e secondo le tempistiche stabilite dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013) e dal D.L. 90/2014;
- che, in forza di tali precetti normativi, con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54, assunte in data 29.12.2014 e dichiarate immediatamente eseguibili, il Comune di Alagna ha provveduto ad associare tutte le funzioni comunali fondamentali con i Comuni di Garlasco e Borgo San Siro;
- che, in previsione dell'avvio a regime della gestione associata suddetta a decorrere dall'1.1.2015, l'Amministrazione Comunale, con deliberazione del Sindaco n. 116 adottata in data 29.12.2014, ha effettuato una riorganizzazione della struttura dell'Ente, al fine di rendere il più possibile omogeneo l'assetto dei propri uffici e Servizi con quello del Comune Capofila (Garlasco), i cui Capi Area assumeranno il ruolo di Responsabili dei Servizi anche presso il Comune di Alagna, in forza del convenuto disposto di cui agli schemi di Convenzione approvate con le suddette deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 51, 52, 53 e 54 del 29.12.2014;
- che in data 10.1.2015 sono state formalmente stipulate le Convenzioni per la gestione in forma associata di tutte le funzioni comunali fondamentali per il periodo di 3 anni, a decorrere dall'1.1.2015 e fino al 31.12.2017, con eccezione della funzione di cui alla lettera l) del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010 (e successive modificazioni ed integrazioni), *“tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale”*;

- che, in pari data, si è svolta presso il Comune di Garlasco la prima riunione della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro e di cui alle ulteriori disposizioni convenzionali previste dalle deliberazioni consiliari suddette per la gestione in forma associata delle funzioni comunali fondamentali (Rep. scritture private del Comune di Garlasco n. 1/2015), nell'ambito della quale sono state stabilite le linee di indirizzo operative generali per l'avvio della gestione dei servizi in forma associata;
- che in data 4.7.2015, 16.1.2016 e 19.11.2016 si sono svolte le successive riunioni della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 8 della Convenzione Quadro, nell'ambito delle quali sono stati stabiliti ulteriori indirizzi ed azioni operative per la gestione associata dei servizi;

RICHIAMATA, pertanto, la propria deliberazione n. 116 in data 29.12.2014 e visto l'attuale assetto organizzativo ivi previsto;

DATO ATTO che è giunta a naturale scadenza la Convenzione con il Comune di Garlasco per la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale e che si è provveduto alla proroga della medesima fino al 31.12.2017, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29.12.2014 (preceduta da analoga deliberazione consiliare n. 47 in data 22.12.2014 del Comune di Garlasco);

VISTO il rinnovato testo convenzionale, formalmente sottoscritto in data 10.1.2015;

ATTESO che, in attuazione del Codice dell'Amministrazione digitale recato dal D.Lgs 82/2005 nel testo vigente, delle Regole tecniche sul protocollo e sulla conservazione documentale approvate con D.P.C.M. 3 dicembre 2013, si rende necessario provvedere ad individuare il Responsabile della gestione documentale ed il Responsabile della conservazione per tutti gli atti dell'Ente;

DATO ATTO che al Responsabile della gestione documentale sono demandate, ai sensi degli articoli 4 e seguenti, delle precitate Regole tecniche, le seguenti incombenze:

- a) la predisposizione dello schema del manuale di gestione previsto dall'art. 5 delle regole tecniche;
- b) l'individuazione di tempi, modalità e misure organizzative per addivenire all'eliminazione di eventuali protocolli di settore e comunque protocolli diversi dal protocollo informatico generale;
- c) la predisposizione del piano per la sicurezza informatica relativo a tutto il flusso documentale, con riferimento alle misure minime di sicurezza previste dal Codice per la protezione dei dati personali recato del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tale attività deve essere svolta in collaborazione ed intesa con gli altri soggetti individuati dalle regole tecniche e quindi il Responsabile della conservazione, il Responsabile dei sistemi informativi ed il Responsabile del trattamento dei dati personali;
- d) la definizione e l'applicazione di criteri uniformi di trattamento del documento informatico con particolare riguardo a:
 - comunicazione interna tra le aree organizzative omogenee,
 - classificazione,
 - archiviazione;
- e) la formazione del pacchetto di versamento e quindi, del transito del documento del sistema di conservazione;

CONSIDERATO che, in relazione al ruolo centrale del Responsabile della gestione documentale nell'organizzazione di detto sistema e della successiva responsabilità, in ordine alla concreta attuazione del manuale di gestione documentale, occorre che il Responsabile in argomento sia in possesso di adeguate competenze, conoscenza dell'organizzazione dell'Ente e delle eventuali criticità per quanto attiene le risorse umane e strumentali nonché capacità di condivisione delle scelte con gli altri soggetti coinvolti nell'organizzazione della gestione documentale;

RITENUTO che il Responsabile della gestione documentale debba essere individuato all'interno dell'Ente a livello apicale, potendo eventualmente avvalersi, per quanto concerne gli aspetti eminentemente tecnico informatici, di un supporto esterno;

VISTI i propri precedenti Decreti n. 22, assunto in data 13.10.2015 e n. 23, assunto in data 7.1.2016;

RITENUTO, pertanto, congruo e conforme alla realtà ordinamentale di questo Ente che venga confermata l'individuazione del Responsabile di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del D.P.C.M. 31 ottobre 2000, nella figura apicale già preposta alla struttura cui sono ricondotte le funzioni in materia di protocollo e archivio, e, cioè, nel Dott. Fabio Scevola, Responsabile del Servizio Amministrativo – Affari Generali (come da proprio decreto n. 1 in data 2.1.2017);

RILEVATO che la normativa sopra richiamata dispone l'obbligo di individuare, al fine di garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni rimesse al Responsabile della gestione documentale, un vicario;

VALUTATO di provvedere a confermare l'individuazione, quale vicario del Responsabile della gestione documentale e della conservazione, della Dott.ssa Maria Lucia Porta – Segretario Comunale;

RITENUTO opportuno confermare l'individuazione nel Responsabile della gestione documentale, anche del Responsabile della conservazione documentale, così come per lo stesso vicario, come sopra individuato;

DATO ATTO che il Responsabile della gestione documentale e della conservazione non dispone di autonomo potere di spesa né di assegnazione di risorse del bilancio dell'Ente e che la presente nomina non dà luogo alla percezione di compensi accessori;

VISTA la deliberazione del Sindaco n. 76, assunta in data 12.10.2015;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. recante il Codice dell'Amministrazione Digitale;
- i DD.PP.CC.MM. datati 3 dicembre 2013 recanti le Regole tecniche per il protocollo e la conservazione documentale;

VISTO il T.U.E.L. di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000;

DECRETA

- 1) di **CONFERMARE** la nomina, quale Responsabile della gestione documentale e Responsabile della conservazione documentale di questo Comune, del Dott. Fabio Scevola, Responsabile del Servizio Amministrativo – Affari Generali, a cui sono demandate le competenze e gli adempimenti previsti dalle Regole tecniche per il protocollo e per la conservazione documentale;
- 2) di **CONFERMARE** la nomina, quale Responsabile vicario della gestione documentale e della conservazione, della Dott.ssa Maria Lucia Porta, Segretario Comunale;

- 3) di DARE ATTO che il Responsabile della gestione documentale e della conservazione ed il vicario non dispongono di autonomo potere di spesa né di assegnazione di risorse del bilancio dell'Ente e che la presente nomina non dà luogo alla percezione di compensi accessori;
- 4) di COMUNICARE ai Funzionari interessati il presente atto.

Alagna, li 10 gennaio 2017

IL SINDACO
(Dott. Riccardo Ferrari)

